Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona
Azienda Speciale per la pianificazione e la regolazione dei servizi idrici

padania acque S.p.A.
Servizio idrico integrato provincia di Cremona

Allegato D

CONVENZIONE DI GESTIONE
per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e la Società Padania Acque S.p.A. affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato

REGOLAMENTO DI UTENZA

aggiornamento anno 2026
Delibera CdA U.ATO in data 22.10.2026
in vigore dal 21.11.2026

INDICE

SEZIONE I - NORME GENERALI 3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 3
ARTICOLO 2 - PRESENTAZIONE DEL GESTORE 8
ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL GESTORE E PERIMETRO DEL SERVIZIO 9
ARTICOLO 4 - AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 9
ARTICOLO 5 - DIRITTO APPLICABILE 10
ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 10
ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 10
ARTICOLO 8 - USO RAZIONALE E CORRETTO DELL'ACQUA 10
ARTICOLO 9 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI: OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLE RETI E/O IMPIANTI IDRICI E FOGNARI 10
ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 12
SEZIONE II - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 13
ARTICOLO 11 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE CONTRATTUALI 13
ARTICOLO 12 - DEPOSITO CAUZIONALE 14
ARTICOLO 13 - DURATA E RECESSO 14
ARTICOLO 14 - MODIFICHE CONTRATTUALI 14
ARTICOLO 15 - RIATTIVAZIONE/SUBENTRO E VOLTURA 15
ARTICOLO 16 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA 15
ARTICOLO 17 - INTERRUZIONE DI FORNITURA PER SITUAZIONI ILLECITE 15
ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 16
SEZIONE III - SERVIZIO ACQUEDOTTO 17
ARTICOLO 19 - OGGETTO 17
ARTICOLO 20 - TIPOLOGIE DI UTENZA (O "TIPOLOGIE D'USO") 17
ARTICOLO 21 - BOCCHE ANTINCENDIO E/O UTENZE ASSERVITE ALL'USO ANTINCENDIO 18
ARTICOLO 22 - DIRITTO ALLA FORNITURA 19
ARTICOLO 23 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI FORNITURA - PUNTO DI CONSEGNA 19
ARTICOLO 24 - PERDITE IDRICHE IN PROPRIETÀ PRIVATA A MONTE DEL MISURATORE 21
ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELL'ACQUA E DIVIETO DI SUBFORNITURA 22
ARTICOLO 26 - LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 22
ARTICOLO 27 - ACCESSO PER MISURE ED ESIGENZE DEL SERVIZIO 23
ARTICOLO 28 - OBBLIGATORIETÀ DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA 23
ARTICOLO 29 - MISURATORI E SISTEMI ANTIRIFLUSSO 23
ARTICOLO 30 - PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEL MISURATORE 24
ARTICOLO 31 - PRELIEVO ABUSIVO O IMPROPRIO DELLA RISORSA IDRICA 25
ARTICOLO 32 - IMPIANTI IDRAULICI INTERNI 26
ARTICOLO 33 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO 26
ARTICOLO 34 - PERDITE OCCULTE 26
ARTICOLO 35 - RACCOLTA DELLE MISURE DI UTENZA 27
ARTICOLO 36 - VERIFICA DEL MISURATORE E AZIONI CONSEGUENTI 28
SEZIONE IV - POZZI PRIVATI 29
ARTICOLO 37 - APPROVVIGIONAMENTO DA POZZO PRIVATO PER USO DOMESTICO 29
ARTICOLO 38 - APPROVVIGIONAMENTO DA POZZO PRIVATO PER USI DIVERSI DAL DOMESTICO 30
SEZIONE V - SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 32
ARTICOLO 39 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA 32
ARTICOLO 40 - DIVIETI 33
ARTICOLO 41 - VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE 34
ARTICOLO 42 - DIVIETI DI SCARICO (IMMISSIONE DI REFLUI) 34
ARTICOLO 43 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 35

ARTICOLO 44 - RETI FOGNARIE IN PROPRIETÀ PRIVATA36
ARTICOLO 45 - ACQUE REFLUE DOMESTICHE36
ARTICOLO 46 - ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE37
ARTICOLO 47 - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI41
ARTICOLO 48 - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE43
ARTICOLO 49 - ACQUE METEORICHE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE45
ARTICOLO 50 - ACQUE PRELEVATE A SCOPO GEOTERMICO E UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI DI SCAMBIO TERMICO A MEZZO "POMPA DI CALORE"46
ARTICOLO 51 - ACQUE DI FALDA EMUNTE PER OPERAZIONI DI DISINQUINAMENTO O DRENAGGIO47
ARTICOLO 52 - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DI RAFFREDDAMENTO INDIRETTO47
ARTICOLO 53 - ACQUE DERIVANTI DALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI EMUNGIMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE48
ARTICOLO 54 – QUADRO DI SINTESI: IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA DEGLI SCARICHI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 50, 51, 52 E 5349
ARTICOLO 55 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE49
ARTICOLO 56 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA51
ARTICOLO 57 - SCARICHI PROVENIENTI DA STRUTTURE OSPEDALIERE, CASE DI CURA E DI ASSISTENZA E CASE DI RIPOSO51
ARTICOLO 58 - SCARICHI PROVENIENTI DA DISTRIBUTORI CARBURANTI E AUTOLAVAGGI51
ARTICOLO 59 – SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DERIVANTI DA SUPERFICI SCOLANTI DA ADIBIRSI A "DEPOSITERIA" ..52
ARTICOLO 60 - SCARICHI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, DA LABORATORI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E DA ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI CON ANNESSO LABORATORIO DI PRODUZIONE52
ARTICOLO 61 - SCARICHI DERIVANTI DA PISCINE52
ARTICOLO 62 - SCARICHI DERIVANTI DA TORRI EVAPORATIVE (C.D. TORRI DI RAFFREDDAMENTO)53
ARTICOLO 63 - SCARICHI DI SOSTANZE RADIOATTIVE53
ARTICOLO 64 - DEFINIZIONE DEI VALORI LIMITE DI ACCETTABILITÀ DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE53
ARTICOLO 65 – SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI E CONTROLLI55
SEZIONE VI - SISTEMA TARIFFARIO56
ARTICOLO 66 - TARIFFA E CORRISPETTIVI ACCESSORI56
ARTICOLO 67 - FATTURAZIONE E RETTIFICHE DI FATTURAZIONE57

Il presente documento descrive tutte le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche nel rispetto delle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

SEZIONE I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - **acquedotto:** l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
 - **acque di lavaggio delle aree esterne**: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti;
 - **acque di prima pioggia**: acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - **acque di seconda pioggia:** la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
 - **acque meteoriche di dilavamento:** la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
 - **acque pluviali:** le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;
 - **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - **acque reflue assimilate alle domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti commerciali o da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni o prestazioni di servizi che, per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, seguono la disciplina e il regime autorizzatorio delle acque reflue domestiche;
 - **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche/assimilate e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - **allacciamento idrico**: condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
 - **allacciamento fognario:** condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata sino al punto di scarico nella fognatura pubblica. Rientra nella nozione di allacciamento fognario anche la condotta che trasporta le acque meteoriche provenienti dai pluviali alla fognatura pubblica;
 - **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito):** territorio, corrispondente ai confini amministrativi della Provincia di Cremona, secondo quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione, affidamento e regolazione del servizio idrico la Provincia di Cremona per il tramite dell'Ufficio d'Ambito, a cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito;
 - **attivazione della fornitura**: avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
 - **autolettura**: modalità di rilevazione da parte dell'utente finale della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore, con conseguente comunicazione al Gestore del SII;

- **Autorità**: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **bocca antincendio e/o utenza asservita all'uso antincendio**: punto di consegna o fornitura idrica dedicata esclusivamente all'alimentazione di impianti, reti o dispositivi di protezione antincendio. L'acqua erogata può essere utilizzata esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente;
- **bolletta o documento di fatturazione**: documento che il Gestore del SII trasmette periodicamente all'utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi dallo stesso forniti direttamente o indirettamente;
- **bolletta di conguaglio**: bolletta che fattura consumi sulla base di letture rilevate;
- **bolletta mista**: bolletta che fattura sia consumi effettivi sia consumi stimati, calcolati fino alla data di emissione della bolletta;
- **Carta dei Servizi**: documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;
- **cessazione:** disattivazione del punto di consegna o punto di scarico, a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale, con sigillatura o rimozione del misuratore;
- **conciliazione**: la composizione tra le Parti di una controversia a seguito dello svolgimento delle procedure di cui al presente provvedimento;
- **consumi effettivi (o consumi rilevati):** consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture;
- **consumi stimati**: consumi attribuiti sulla base di stime di consumo, calcolate fino alla data di emissione della bolletta;
- **consumi fatturati**: consumi complessivamente contabilizzati nella bolletta;
- **contratto di fornitura (o contratto di somministrazione) del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono**: atto stipulato fra l'utente finale e il Gestore del servizio;
- **Convenzione di Gestione**: atto contrattuale predisposto dall'Ufficio d'Ambito, Ente affidante per regolare i rapporti con il soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato;
- **corpo idrico superficiale:** un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- **deposito cauzionale**: somma di denaro che il Gestore può chiedere in fase di stipula di contratto, a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto di somministrazione nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore;
- **depurazione**: l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- **derivazione**: qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici superficiali o sotterranei, esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi o prelevamento di parte dell'acqua da una condotta acquedottistica all'altra;
- **disattivazione della fornitura:** interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna e risoluzione del rapporto contrattuale, anche senza la contestuale rimozione del misuratore;
- **domiciliazione bancaria o postale**: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale o su carta di credito (SEPA);
- **Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO o Ufficio d'Ambito):** Azienda Speciale

individuata dalla Regione Lombardia tramite la quale la Provincia esercita le funzioni in materia di Servizio Idrico già precedentemente poste in capo alle Autorità d'Ambito;

- **evento meteorico:** una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5mm, che si verifichino o che si susseguono a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;
- **fognatura**: insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- **fognatura bianca**: si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, adibite alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche pluviali e di dilavamento. Rientra nella nozione di fognatura bianca anche la tubazione di collegamento tra le caditoie stradali e la rete fognaria mista;
- **fognatura mista o unitaria:** si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da un complesso urbano un miscuglio di acque reflue domestiche, assimilate, industriali e meteoriche;
- **fognatura nera**: si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, adibite alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue domestiche, assimilate, industriali e eventuali acque di prima pioggia;
- **fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue domestiche, assimilate, industriali e eventuali acque di prima pioggia (fognatura nera) e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche pluviali e di dilavamento (fognatura bianca);
- **Gestore:** Padania Acque S.p.A., ovvero il soggetto che, in forza dell'affidamento ottenuto e nei termini stabiliti dalla Convenzione sottoscritta dall'Ufficio d'Ambito, gestisce il SII nella provincia di Cremona;
- **impianto interno (servizio acquedotto)**: impianto di distribuzione/convogliamento posto a valle del punto di consegna;
- **impianto di depurazione**: ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliate;
- **lettura (lettura "rilevata"):** la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **limitazione della fornitura**: riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- **livello di pressione**: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della conduttura espressa in bar (un bar è circa uguale a un'atmosfera);
- **misura di utenza**: insieme delle attività di misura funzionale alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione;
- **misuratore o gruppo di misura del SII:** è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII, inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura;
- **misuratore accessibile**: misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- **misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore

ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

- misuratore parzialmente accessibile: misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;
- misuratore non funzionante: il misuratore è ritenuto "non funzionante", fra l'altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;
- misuratore refluo scaricato: dispositivo posto sulla linea di scarico dell'utente finale, atto alla misura dei volumi scaricati;
- misure: i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura telematica (telelettura di prossimità o da remoto) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al Gestore del SII (autolettura);
- morosità: l'inadempimento all'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al Gestore, in base al relativo contratto di fornitura;
- perdite occulte: sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti, non visibili, non ispezionabili e/o non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo e la manutenzione dei beni di proprietà;
- Piano d'Ambito: il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., contenente la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario;
- portata: misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- potabilizzazione: insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano - comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse - e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;
- pozzo: struttura realizzata mediante perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e attrezzata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;
- presa: organo o punto di derivazione di allacciamento dalla condotta principale. Nel caso di condotta principale posta in suolo pubblico la denominazione tipica è quella di "presa stradale";
- Programma degli Interventi (PdI): a norma dell'art. 149, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è il documento, adottato dall'Ufficio d'Ambito, sentiti i Comuni ed approvato dalla Provincia e dall'Autorità, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PdI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- punto di consegna dell'acquedotto: punto in cui la condotta di allacciamento idrico (rete pubblica) si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna - da intendersi posto al limite tra proprietà pubblica e proprietà privata - è generalmente installato il misuratore;
- punto di scarico della fognatura: è il punto di allacciamento della tubazione di fognatura privata alla tubazione di pubblica fognatura;
- quantitativo essenziale di acqua: quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei

bisogni fondamentali;

- reclamo scritto: ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, con la proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, con il contratto di fornitura, dal Regolamento di Utenza, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e utente finale, ivi inclusa, a partire dal 1° gennaio 2027, la richiesta scritta di rettifica di fatturazione;
- Regolamento di utenza: il documento in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta;
- riattivazione della fornitura: ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- ricettore finale: recapito finale dello scarico (corpo idrico superficiale, suolo, sottosuolo o rete fognaria);
- richiesta scritta di informazioni: ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII, non collegabile ad un disservizio percepito;
- richiesta scritta di rettifica di fatturazione: ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- ricostruzione del dato di misura: l'attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante;
- scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega - senza soluzione di continuità - il ciclo di produzione del refluo con il ricettore finale (acque superficiali, suolo, sottosuolo o rete fognaria), indipendentemente dalla sua natura inquinante, anche sottoposta a preventivo trattamento di depurazione (sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- Servizio Idrico Integrato (SII): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione, nonché di riuso, delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi del metodo tariffario idrico pro tempore vigente;
- sistemi antiriflusso: strumentazioni installate a valle del misuratore (ad es., valvola di non ritorno o disconnettore idraulico), aventi la funzione di evitare il ritorno nella tubazione del Gestore dell'acqua già fornita o eventualmente prodotta da fonti di approvvigionamento private;
- sospensione della fornitura: interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;
- stima del dato di misura: l'attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici;
- subentro: richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche;
- telelettura: il metodo di rilevamento a distanza per via telematica dei consumi delle utenze o dei

volumi di processo, che consente l'acquisizione della lettura senza accesso fisico al misuratore. Si distingue tra:

a) telelettura di prossimità (*walk-by/drive-by* o similari), in cui la misura è rilevata telematicamente, in prossimità del misuratore (modalità *semi-smart*);
b) telelettura da remoto, in cui la misura è rilevata senza l'ausilio di un operatore in campo per la raccolta del dato, tramite una rete di telecomunicazioni (pubblica o privata) collegata direttamente ad una sala di controllo centralizzata o al sistema di gestione delle misure (*smart metering*);

- tipologia di utenza (o "tipologia d'uso"): tipologia contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
- Ufficio d'Ambito: Azienda speciale per la pianificazione e regolazione dei servizi idrici nell'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con il territorio della Provincia di Cremona;
- utente finale ("utente" o "cliente"): persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. L'utente del servizio di acquedotto è identificato dal "Codice cliente" indicato in bolletta;
- utenza di acquedotto: è quella individuata da uno specifico punto di consegna in corrispondenza del quale, di norma, è installato il gruppo di misura (contatore). È identificata dal "Codice fornitura" indicato in bolletta;
- utenti indiretti: i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
- utenza centralizzata o raggruppata: l'utenza finale servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- utenza condominiale: l'utenza finale servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, con la medesima destinazione d'uso residenziale, costituite in condominio. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- validazione delle misure: l'attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura (fisica o telematica) o dall'autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l'ammissibilità all'uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del Gestore;
- valvole di intercettazione di monte e di valle: componenti meccaniche che consentono l'intercettazione o la regolazione del flusso d'acqua;
- vasca imhoff: manufatto predisposto per la depurazione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta e dimensionata secondo la normativa vigente. Differisce dalla fossa biologica che non prevede un comparto dedicato per la digestione dei fanghi;
- verifica del misuratore: controllo volto a verificare l'idoneità tecnica dello strumento rispetto alla misurazione del volume d'acqua erogato;
- voltura: richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Articolo 2 - Presentazione del Gestore

1. Padania Acque S.p.A. (di seguito, per brevità, "Gestore") è il Soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato (per brevità, "SII") nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona, impegnato a garantire la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.
2. Il Gestore indica i principi fondamentali e gli strumenti della propria azione, nonché i mezzi di tutela a

disposizione dell'Utenza nella Carta dei Servizi, per il tramite della quale il soggetto fruitore del servizio è posto nelle condizioni di valutare la qualità della prestazione erogata.

Articolo 3 - Competenze del Gestore e perimetro del servizio

1. Il Gestore adempie agli obblighi previsti nella Convenzione di Gestione sottoscritta con l'Ufficio d'Ambito.
2. Il Gestore opera nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., delle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del medesimo, delle norme di settore vigenti e dei provvedimenti delle Autorità competenti (ARERA, ATO, ecc.).
3. Il servizio è affidato al Gestore mediante specifica Convenzione di Gestione ed è costituito dalle attività di acquedotto, fognatura e depurazione, di cui all'art. 1 (Definizioni) del presente Regolamento, nonché dalle seguenti specifiche attività:
 - fognatura bianca: compete al Gestore la sola gestione e manutenzione delle tratte di fognatura bianca realizzate dallo stesso Gestore, così come previste in Piano d'Ambito, oltreché della fognatura bianca rientrante nel proprio patrimonio;
 - pulizia delle caditoie stradali presenti su sedime pubblico, relative alle reti bianche e miste esistenti e gestione dei sistemi di allontanamento delle acque di pioggia dai sottopassi stradali di propria competenza, di cui alla Convenzione di Gestione vigente.
4. Il perimetro delle attività affidate al Gestore potrà subire modifiche a fronte di specifica revisione della predetta Convenzione di Gestione, con le modalità ivi previste.
 Nell'ambito della regolamentazione convenzionale di cui sopra è riconosciuto al Gestore, pur mantenendo la responsabilità nella gestione del servizio nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, degli Enti e delle Autorità competenti, il diritto di affidare l'esecuzione di specifiche attività a soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 - Ambito di efficacia del Regolamento

1. Le condizioni generali di fornitura del SII e i rapporti fra Gestore e utente sono disciplinati dalla Convenzione di Gestione, dal presente Regolamento, dalla Carta dei Servizi, dal contratto di fornitura, dalla normativa vigente in materia, nonché dai principi sanciti nel Codice Etico adottato dal Gestore.
2. Il presente Regolamento si applica con riferimento al SII erogato nel territorio provinciale di Cremona.
3. Il Regolamento è da ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio idrico, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o allorché ne faccia espressa richiesta. Il Regolamento è, comunque, consultabile e reperibile sul sito internet del Gestore (www.padania-acque.it), sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito (www.atocremona.it) e presso gli sportelli aziendali.
4. Le eventuali variazioni al presente Regolamento, anche su proposta del Gestore non determinate da cogenti prescrizioni normative, regolamentari o da provvedimenti delle Autorità competenti, dovranno essere approvate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona.
5. Ogni eventuale modifica e integrazione di cui al presente Regolamento, determinate da cogenti prescrizioni normative, regolamentari o da provvedimenti delle Autorità competenti ancorché non espressamente e tempestivamente recepita nello stesso, diviene obbligatoria dalla data di entrata in vigore ivi indicata, fermo restando l'obbligo, da parte del Gestore, di darne agli utenti adeguata comunicazione, anche mediante avviso in bolletta, qualora attinente alle condizioni di fornitura.
6. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti regolamentazioni vigenti in materia.

Articolo 5 - Diritto applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le vigenti norme di legge, settoriali e generali.

Articolo 6 - Risoluzione extragiudiziale delle controversie e Foro competente

1. In caso di dissenso in merito all'esecuzione, interpretazione del contratto di somministrazione o per qualunque controversia inerente ad esso o al servizio erogato (SII), i contraenti potranno esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. L'utente ha, altresì, diritto ad attivare le procedure di conciliazione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui alla Carta dei Servizi.
3. Laddove le Parti non riuscissero a dirimere la controversia in modo amichevole, potrà essere adita la competente autorità giudiziaria.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali dell'utente verrà allo stesso consegnata dal Gestore all'atto di sottoscrizione del contratto di fornitura.
3. Il conferimento dei dati è essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e per la gestione del discendente rapporto negoziale, il quale non potrebbe trovare corretto adempimento in carenza, o parziale difetto, delle informazioni necessarie.
4. L'informativa completa è sempre reperibile sul sito istituzionale del Gestore e il relativo link di collegamento è espressamente indicato in ogni documento di bollettazione.

Articolo 8 - Uso razionale e corretto dell'acqua

1. La risorsa idrica è da intendersi come un patrimonio collettivo da tutelare.
2. Il Gestore attua rigorosi controlli sulla qualità dell'acqua erogata; applica politiche di gestione tese a ridurre al minimo le perdite nella rete idrica; svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito.
3. L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità, adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa idrica e a favorirne il riutilizzo.
4. L'utente è tenuto ad agevolare l'attività del Gestore ai fini del perseguimento delle presenti finalità, autorizzando l'accesso dello stesso per le necessarie attività manutentive volte, in particolare, alla riduzione delle perdite idriche in proprietà privata, laddove insistenti a monte del misuratore e nei casi espressamente previsti nel presente Regolamento.
5. I titolari di insediamenti produttivi sono tenuti a rispettare, qualunque sia il sistema di smaltimento fognario adottato, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua. In particolare, essi dovranno:
 - attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico, in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea soprattutto dal punto di vista della qualità;
 - ridurre, ove ciò sia possibile, l'approvvigionamento idrico ricorrendo al riutilizzo delle acque.

Articolo 9 - Piani urbanistici attuativi: opere di urbanizzazione relative alle reti e/o impianti idrici e fognari

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio, finalizzati a dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione, disposti dai Piani Urbanistici Comunali, tra cui, a

titolo esemplificativo: i PL /PLU (Piani di Lottizzazione privati / pubblici), i PEEP (Piano Edilizia Economica Popolare), i PIP (Piani Insediamenti Produttivi), i PII (Piani Integrato di Intervento), i PP (Piano Particolareggiati) e gli ATR/ATM (Ambiti di Trasformazione Residenziali/Misti) di iniziativa pubblica e/o privata.

2. Fermo restando quanto disposto dalla Convenzione di Gestione, nei Comuni appartenenti all'Ambito, i portatori di iniziative, ai fini della realizzazione di opere relative al SII "in cessione", hanno l'obbligo di rivolgersi al Gestore nei seguenti casi:
 a) per la realizzazione della rete di acquedotto (progetto e realizzazione delle opere da parte del Gestore);
 b) per la realizzazione della rete fognaria di raccolta delle acque nere (approvazione del progetto e verifica tecnica delle opere realizzate dal soggetto richiedente).
3. La richiesta del preventivo atto alla realizzazione dell'ampliamento della rete dell'acquedotto, di cui al precedente comma 2, lettera a), deve aver luogo a mezzo della modulistica reperibile sul sito del Gestore, allegando alla stessa la seguente documentazione relativa al Piano Attuativo: Convenzione urbanistica, Relazione illustrativa, Estratto di mappa ed Elaborato planivolumetrico, planimetrie con indicazione della viabilità e tutto quanto necessario ai fini della corretta progettazione della rete acquedottistica.
4. Il Gestore redige un preventivo di spesa sulla base del vigente Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione. Ai fini dell'avvio dei lavori è necessario accettarne i contenuti e procedere con il pagamento anticipato dell'importo necessario alla realizzazione dei medesimi.
5. Qualora sia interesse del Gestore ampliare le dimensioni delle tubazioni afferenti all'estensione della rete, per propri scopi ed interessi (a titolo esemplificativo, per la necessità di migliorare la potenzialità della rete pubblica), gli ulteriori costi saranno a carico del Gestore stesso. In tutti gli altri casi, ivi compresi eventuali potenziamenti esterni al comparto funzionali al corretto esercizio della rete, i costi sono a carico del richiedente.
6. In relazione al parere tecnico preventivo, obbligatorio e vincolante rilasciato dal Gestore di cui al precedente comma 2, lettera b, si precisa che lo stesso dovrà essere allegato dal proponente al progetto urbanistico in corso di approvazione presso l'Ente competente.
7. Ai fini della richiesta del parere tecnico preventivo del Gestore, i portatori di interessi devono compilare la modulistica reperibile sul sito del Gestore, allegando alla stessa la Relazione tecnica, la Planimetria di progetto della fognatura nera, la Tavola con i profili fognari, la Tavola e la Relazione di progetto dell'impianto di sollevamento delle acque nere (se presente).
8. Una volta trasmesso il parere tecnico preventivo, corredato dalle tavole approvate dal Gestore, quest'ultimo procede con la fatturazione degli oneri di istruttoria tecnica, secondo quanto previsto nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione.
9. Il portatore di interessi è tenuto a comunicare per tempo al Gestore, attraverso i canali istituzionali, la data prevista di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
10. Per richiedere la verifica tecnica funzionale delle opere di urbanizzazione realizzate dal portatore di interessi - e oggetto di collaudo da parte del Comune - lo stesso portatore di interessi dovrà compilare la modulistica reperibile sul sito del Gestore, trasmettendo a quest'ultimo i seguenti documenti: planimetria *as built*, video-ispezione della rete, esito delle prove di collaudo, certificazioni e schemi elettrici dell'impianto di sollevamento (se presente).
11. Il Gestore svolgerà tutte le attività necessarie, al fine di accertare la rispondenza delle opere realizzate con quanto previsto in progetto. Conseguentemente trasmetterà l'esito delle verifiche tecniche funzionali al portatore di interessi e al Comune di competenza, unitamente alla consuntivazione dei costi che - una volta corrisposti - verranno fatturati nel rispetto del Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione.
12. La presa in carico e la conseguente gestione delle opere realizzate dal portatore di interessi e collaudate

dal Comune competente avrà luogo da parte del Gestore solo previa acquisizione delle stesse da parte dello stesso Ente comunale. Il Comune trasmetterà al Gestore la documentazione attestante il collaudo e presa in carico della rete fognaria (atto notarile di cessione delle aree, autorizzazioni da volturare, POD da intestare, ecc.), al fine di consentire il passaggio della gestione delle opere di urbanizzazione realizzate.

Articolo 10 - Corrispettivo del servizio idrico integrato

1. Il corrispettivo del servizio idrico integrato è costituito dalla tariffa.
2. Il metodo di calcolo e le diverse componenti tariffarie sono definite nelle sue linee generali da ARERA, declinate in sede locale dall'Ufficio d'Ambito e successivamente approvate dalla stessa ARERA.
3. Le specificità afferenti agli aspetti tariffari ed al servizio di fatturazione sono contemplate nella sezione IV (Tariffe e fatturazione).

SEZIONE II - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

La presente sezione disciplina i principali aspetti contrattuali relativi al rapporto di fornitura del Servizio Idrico Integrato tra Padania Acque S.p.A. e l'utente, definendo diritti, obblighi e condizioni applicabili alle diverse fasi del rapporto contrattuale.

Per una più completa informazione sui livelli di qualità del servizio, sugli standard garantiti, sulle modalità operative di erogazione delle prestazioni, sui tempi di esecuzione, sugli indennizzi automatici e sugli strumenti di tutela dell'utenza, si rinvia alla Carta dei Servizi, adottata ai sensi della normativa vigente e periodicamente aggiornata.

Articolo 11 - Sottoscrizione del contratto e modalità di trasmissione delle istanze contrattuali

1. La somministrazione dei servizi di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione, o anche la somministrazione di uno solo tra i suddetti servizi, è effettuata a seguito della sottoscrizione da parte del richiedente del relativo documento contrattuale.
2. La richiesta di somministrazione dei suddetti servizi, corredata di tutta la relativa documentazione necessaria, viene presentata al Gestore a mezzo dei canali di contatto messi a disposizione da quest'ultimo.
3. In presenza di pratiche contrattuali trasmesse a mezzo sportello online (SOL), viene richiesta la sottoscrizione digitale. A tal fine, il Gestore implementa nel portale un processo di firma integrata, volto ad ottenere, a titolo gratuito per il richiedente, una firma elettronica avanzata (FEA).
4. Il Gestore mantiene, comunque, canali (fisici o postale) per chi non può o non vuole utilizzare strumenti digitali, al fine di assicurare l'accesso al servizio da parte di tutti.
5. Il contratto di cui alla somministrazione dei suddetti servizi - o anche di uno solo di essi - potrà essere sottoscritto e perfezionato: i) dal proprietario dell'immobile; ii) dall'Amministratore in carica, in caso di utenze condominiali; iii) dal titolare di un diritto reale o personale di godimento; iv) dal legale rappresentante, in caso di società, enti o associazioni. I suddetti relativi stati o qualifiche legittimanti la sottoscrizione, dovranno essere comprovati a mezzo esibizione di idonea documentazione indicata dal Gestore, nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali.

 In presenza di utenze raggruppate, per le quali non sia obbligatoria la nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 1129 del Codice civile, i proprietari delle relative unità immobiliari procederanno con la stipula di un unico contratto di utenza, debitamente sottoscritto dal soggetto che verrà individuato da tutti i suddetti proprietari quale delegato a sottoscrivere il contratto in nome e per conto di tutti i proprietari e a ricevere il documento di bollettazione relativo.

 La delega dovrà essere rilasciata da tutti i proprietari delle unità immobiliari rientranti nella suddetta utenza raggruppata ed essere corredata di tutta la documentazione necessaria ai sensi di legge.

 Tutti i proprietari delle unità immobiliari interessate rimarranno ugualmente responsabili, ai sensi dell'art. 1292 del Codice civile, per le obbligazioni derivanti dal contratto perfezionato dal delegato.

 Il perfezionamento di un contratto potrà aver luogo anche per il tramite di soggetti terzi, debitamente delegati in forma scritta, ai sensi di legge.
6. Allorché la richiesta di attivazione dei servizi e la stipula del relativo contratto venga avanzata da un interessato non ancora residente, il Gestore procederà con il perfezionamento dello stesso contratto, applicando la sotto-tipologia "domestico non residente". Sarà onere dello stesso interessato comunicare al Gestore l'avvenuto trasferimento della propria residenza presso l'immobile di cui al punto di fornitura contrattualizzato come "domestico non residente", al fine di consentire l'applicazione della relativa tariffa della sotto-tipologia d'uso "domestico residente".
7. Le attivazioni dei servizi, che prevedono la posa del misuratore, potranno aver luogo solo previa presentazione da parte dell'interessato delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni e permessi previsti

dalla legge o dai regolamenti locali ai sensi della normativa vigente o delle relative autocertificazioni.

8. Qualora l'utente moroso, titolare di un punto di fornitura presso il quale sia maturata la condizione di morosità, faccia richiesta di attivazione di una nuova fornitura, il Gestore può subordinare l'esecuzione della prestazione richiesta al pagamento da parte del medesimo utente del debito non pagato sul primo punto di fornitura.
9. Nelle pratiche di subentro/riattivazione e/o nelle pratiche di voltura afferenti a utenze morose (casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso), laddove il Gestore accerti che l'interessato richiedente occupava anch'egli - a qualunque titolo - l'unità immobiliare cui è legato il punto di utenza oggetto di morosità, non darà luogo al perfezionamento della pratica, sino all'avvenuta regolarizzazione della relativa posizione di morosità legata allo stesso punto di fornitura.
10. In presenza di situazioni nelle quali non sia inequivocabile la posizione dell'interessato richiedente, quest'ultimo potrà rendere, sotto propria responsabilità civile e penale, un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, atta ad attestare l'estraneità alla precedente posizione debitoria. Resta salva la facoltà del Gestore di richiedere eventuale documentazione comprovante le condizioni autodichiarate.

Articolo 12 - Deposito cauzionale

1. Il Gestore può richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, secondo termini e modalità definite dalla regolamentazione ARERA.
2. Il Gestore, alla cessazione del rapporto contrattuale è tenuto, con le modalità di cui alla Carta dei Servizi (oppure "definite dalla regolamentazione ARERA"), alla restituzione dell'eventuale importo versato, purché l'Utente abbia provveduto all'estinzione di tutti gli eventuali debiti pregressi derivanti dallo stesso contratto di somministrazione. Laddove dovessero sussistere posizioni debitorie aperte, il Gestore provvederà a detrarre dall'importo versato a titolo di deposito la somma di cui è creditore, restituendo all'Utente l'eventuale importo residuale.

Articolo 13 - Durata e recesso

1. Il contratto di somministrazione ha efficacia dalla data di sua sottoscrizione e sino alla richiesta di recesso da parte dell'utente.
2. L'utente può recedere dal contratto in qualunque momento, mediante comunicazione scritta al Gestore.
3. L'utente, in caso di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, ai fini dell'efficacia del recesso, dovrà permettere al Gestore la chiusura del misuratore. In caso contrario, l'utente - indipendentemente dalla fruizione del servizio - rimane responsabile rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
4. L'utente cessato rimane responsabile di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di somministrazione e non ancora adempiute, così come del pagamento dei consumi, non ancora corrisposti, rilevati al momento della chiusura del misuratore per recesso contrattuale.

Articolo 14 - Modifiche contrattuali

1. L'utente può in qualsiasi momento richiedere modifiche al contratto in essere, presentando al Gestore apposita domanda corredata della necessaria documentazione.
2. In presenza di modifiche che comportano un intervento da parte del Gestore, quest'ultimo provvederà a preventivare i relativi costi nei confronti dell'utente.
3. Laddove la modifica richiesta non possa aver luogo per ragioni tecniche, procedurali e/o normative, il Gestore si riserva la facoltà di non dare corso all'istanza, motivando le ragioni del diniego.
4. Il gestore al fine di razionalizzare o migliorare il servizio potrà modificare e/o integrare le condizioni di

fornitura, compresa la tipologia di utenza dichiarata, qualora - a seguito di verifiche amministrative - dovessero emergere incongruenze tra quanto dichiarato dall'utente in sede di stipula contrattuale e quanto realmente vigente. Delle suddette modifiche d'ufficio dovrà essere data debita comunicazione all'utente nei termini e modalità più opportune per assicurare che l'informazione pervenga all'interessato.

Articolo 15 - Riattivazione/subentro e voltura

1. In caso di riattivazione/subentro in una fornitura non più attiva, il subentrante dovrà provvedere alla stipula del contratto di somministrazione (riattivazione/subentro), provvedendo al versamento di tutte le relative spese indicate nel contratto.
2. In caso di voltura di una fornitura attiva, ai fini della stipula del contratto il volturante dovrà produrre foto lettura del misuratore alla data della voltura e sarà tenuto al pagamento delle relative spese ivi indicate.
3. In caso di decesso dell'intestatario del contratto di somministrazione, qualora l'erede ovvero un soggetto residente con lo stesso *de cuius (defunto)* volesse subentrare nel contratto di fornitura, dovrà richiederne la voltura a suo nome. La voltura, in tal caso sarà a titolo gratuito, fatto salvo il pagamento dell'imposta di bollo e il pagamento dei consumi imputabili al *de cuius (defunto)*, ancora non corrisposti al momento della voltura. Il Gestore provvederà a fatturare i suddetti costi relativi al saldo dei consumi nella relativa bolletta di cessazione, intestata ancora al *de cuius (defunto)* e a carico degli eredi.
4. Qualora un soggetto deceduto rimanga intestatario di una fornitura, il Gestore - in assenza di comunicazioni e/o richieste di subentro da parte degli eredi ovvero di un soggetto residente con lo stesso *de cuius (defunto)* - avrà facoltà di disattivare la fornitura.

Articolo 16 - Sospensione del servizio di fornitura

1. Il Gestore, previo preavviso, può sospendere il servizio di fornitura in caso di inosservanza da parte dell'utente delle disposizioni di cui al presente Regolamento; fanno eccezione i soli "utenti finali non disalimentabili".
2. Gli utenti finali non disalimentabili, ai sensi della Carta dei Servizi vigente, sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
 a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico, ai sensi del successivo articolo 77, comma 1;
 b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile", ovvero ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio").
3. La sospensione del servizio di fornitura potrà aver luogo, altresì, laddove l'utente non intervenga per riparare eventuali perdite su suolo privato, a monte o a valle del punto di consegna.
4. In caso di sospensione della fornitura per responsabilità dell'utente, quest'ultimo non potrà pretendere alcun rimborso e/o indennizzo.

Articolo 17 - Interruzione di fornitura per situazioni illecite

1. Non sono ammessi prelievi della risorsa idrica dal pubblico acquedotto, se non in presenza di regolare contratto di fornitura.
2. Il Gestore può procedere all'interruzione della fornitura, anche senza preavviso, nei seguenti casi:
 a) prelievo abusivo o improprio della risorsa idrica, così come normato nel presente Regolamento;
 b) installazione di impianti privati di accumulo/sollevamento a monte del misuratore.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto di diritto, procedendo con la conseguente piombatura del misuratore, nei seguenti casi:
 - qualora il Gestore accerti un utilizzo difforme della risorsa idrica rispetto a quanto indicato nel contratto in essere;
 - in presenza di situazioni e/o comportamenti dell'utente finale atte a creare un danno, una situazione di pericolo o un irregolare funzionamento della rete idrica pubblica;
 - a seguito di accertato decesso dell'intestatario del contratto di fornitura, salvo non faccia seguito entro i 3 mesi successivi un'istanza di subentro/voltura da parte degli eredi e/o di soggetti residenti con lo stesso *de cuius*;
 - impedimenti da parte dell'utente finale rispetto alle operazioni di lettura e/o manutenzione del misuratore da parte del Gestore;
 - per morosità dell'utente finale, in tutti i casi previsti dall'ARERA.
2. Fanno eccezione i soli "utenti finali non disalimentabili" di cui al precedente art. 16, co. 2.

SEZIONE III - SERVIZIO ACQUEDOTTO

Articolo 19 - Oggetto

1. Il Gestore fornisce il servizio di acquedotto, in modo continuativo, temporaneo o sostitutivo, per uso pubblico o privato, nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento, garantendo che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile), nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta dei Servizi, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Articolo 20 - Tipologie di utenza (o "tipologie d'uso")

1. La vigente articolazione tariffaria prevede le seguenti tipologie di utenza o "tipologie d'uso":
 - uso domestico (residente, non residente, condominiale): rientrano in tale tipologia le forniture d'acqua destinate alle abitazioni e alle relative pertinenze;
 - uso non domestico: rientrano in tale tipologia le forniture d'acqua diverse dalle domestiche. Le utenze non domestiche sono classificate in base alle seguenti sotto-tipologie:
 - industriale: rientrano in tale tipologia le forniture d'acqua destinate agli stabilimenti nei quali si svolgono attività industriali e di produzione di beni;
 - artigianale e commerciale: rientrano in tale tipologia le forniture d'acqua destinate ad insediamenti nei quali si svolgono attività commerciale o artigianale;
 - agricolo e zootecnico: rientrano in tale tipologia le forniture d'acqua destinate esclusivamente ad insediamenti nei quali si svolgono attività agricole o di allevamento di animali;
 - pubblico non disalimentabile: rientrano in tale tipologia le forniture d'acqua ad uso pubblico destinate a:
 b) ospedali e strutture ospedaliere;
 c) case di cura e di assistenza;
 d) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 e) carceri;
 f) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 g) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio");
 - pubblico disalimentabile: rientrano in tale tipologia le forniture d'acqua per uso pubblico non riconducibili alla tipologia "uso pubblico non disalimentabile";
 - altri usi - case di riposo: rientrano in tale tipologia le forniture d'acqua destinate alle strutture adibite a case di riposo per anziani e alle residenze sanitarie e assistenziali per disabili. Tale utenza rientra nella categoria "non disalimentabile";
 - altri usi - antincendio: sono tali le forniture d'acqua asservite agli impianti antincendio. Tale utenza rientra nella categoria "non disalimentabile".
 - altri usi: rientrano in tale tipologia le forniture d'acqua non comprese nelle categorie precedenti.
2. Allorché all'utenza finale, servita da un unico misuratore, siano sottese diverse tipologie di utenza (a titolo esemplificativo, domestico, artigianale/commerciale, altri usi), il Gestore provvederà a classificarla secondo la tipologia di utenza prevalente.
3. L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua in conformità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, nonché alle specifiche condizioni definite in fase di stipula contrattuale (ad esempio, potenzialità richiesta, tipologia d'uso dichiarata), ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni normative, con priorità

all'impiego delle risorse per gli usi potabili e igienico-sanitari ed evitando gli sprechi.

4. È fatto divieto all'utente l'utilizzo dell'acqua fornita in difformità alla tipologia d'uso dichiarata e definita nel contratto di fornitura. Qualora venisse accertata la suddetta violazione, il Gestore potrà effettuare il ricalcolo dei corrispettivi fatturati, applicando la tariffa corrispondente alla tipologia di utenza effettivamente accertata. Il Gestore, d'ufficio, provvederà, altresì, alla relativa variazione della tipologia di utenza di cui al contratto di fornitura, riservandosi la facoltà, in presenza di situazioni ostative, di sospendere il servizio.
5. Qualora l'utente intenda variare la tipologia di utenza dichiarata nel contratto di fornitura e/o, comunque, quella variata d'ufficio dal Gestore, dovrà formulare apposita richiesta allo stesso Gestore.
6. Allorché l'utente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico (ad esempio, un pozzo privato), tale condizione dovrà essere indicata all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura. In tale caso, l'utente dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che il Gestore detterà per garantire la separazione e la non miscelazione tra acque pubbliche e private.
7. Non è prevista una tipologia di utenza per fini irrigui (a titolo esemplificativo: l'innaffiamento di giardini ed orti). Qualora l'utente civile utilizzi l'acqua potabile anche per usi irrigui, il Gestore provvederà, ai sensi dell'art. 155, co. 4 del D.lgs. n. 152/2006, ad applicare all'intero volume idrico prelevato la tariffa relativa alla tipologia di utenza contrattualizza, ivi compresa la quota di fognatura e depurazione, qualora dovuta ai sensi del presente Regolamento. Nel caso in cui l'acqua derivata dall'utente civile sia esclusivamente utilizzata per usi irrigui, il Gestore provvederà ad applicare all'intero volume prelevato la tariffa relativa alla tipologia di utenza di cui alla categoria "altri usi" applicando, altresì, la quota di fognatura e depurazione. In riferimento alle sole utenze industriali, considerata l'esplicita riserva di cui al co. 5 del suddetto art. 155, la quota di acqua destinata all'utilizzo irriguo è esentata dal canone di fognatura e depurazione secondo quanto indicato negli atti autorizzativi rilasciati dagli Enti competenti.
8. Il Gestore, in presenza di particolari esigenze, al fine di garantire le forniture destinate alle utenze non disalimentabili, potrà sospendere in tutto o in parte la fornitura idrica alle altre tipologie di utenza.

Articolo 21 - Bocche antincendio e/o utenze asservite all'uso antincendio

1. Ai fini dell'allacciamento dedicato all'utilizzo antincendio, l'interessato dovrà avanzare nei confronti del Gestore relativa richiesta di preventivo.
2. Il predetto allacciamento dovrà essere dotato di valvola di non ritorno, misuratore e relativa componentistica stabilita dal Gestore.
3. Ogni bocca antincendio e/o utenza asservita all'uso antincendio dovrà essere dotata di una saracinesca di intercettazione posizionata a monte del misuratore; la saracinesca e il misuratore saranno posizionati al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
4. La rete di distribuzione interna destinata agli usi civili e/o industriali e la rete per le derivazioni antincendio dovranno essere indipendenti l'una dall'altra.
5. In presenza di bocche antincendio e/o utenze asservite all'uso antincendio sprovviste di misuratore, il Gestore provvederà ad installarlo. In tal caso, le relative opere idrauliche necessarie verranno realizzate a spese del Gestore; di contro, resterà a carico dell'utente la realizzazione della nicchia o del pozzetto di alloggiamento del gruppo di misura, da posizionarsi obbligatoriamente al limite della proprietà privata. Verranno, altresì, addebitate all'utente le spese relative alla fornitura e all'installazione del misuratore. Conseguentemente, verranno modificate le condizioni contrattuali.
6. In presenza di situazioni per le quali non sia possibile, per ragioni tecniche, procedere con l'installazione del misuratore, la relativa bocca antincendio e/o utenza asservita all'uso antincendio sarà assoggettata al pagamento di una quota fissa, come prevista dal sistema tariffario vigente.
7. Le bocche antincendio e/o l'utenza asservita all'uso antincendio devono essere utilizzate esclusivamente

in caso di incendio.

8. Fatte salve le pressioni minime garantite ai sensi di legge, le condizioni di pressione e portata della rete non potranno comportare in nessun caso responsabilità alcuna del Gestore circa l'azione e l'efficacia dei suddetti sistemi.
9. In caso di bocca antincendio e/o utenza asservita all'uso antincendio senza misuratore, l'utente - nell'eventualità di un incendio - dovrà avvisare il Gestore entro 24 ore successive rispetto all'utilizzo dell'impianto.
10. In caso di bocche antincendio e/o utenze asservite all'uso antincendio sprovviste di misuratore, qualora le relative valvole venissero aperte per un utilizzo diverso dall'uso antincendio, il Gestore applicherà la penalità prevista nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione, replicabile per ogni circostanza rilevata.
11. In tutti i casi, in presenza di utilizzo improprio delle bocche antincendio e/o utenze asservite all'uso antincendio, il Gestore - oltre all'applicazione della penalità di cui sopra - potrà esercitare ogni azione ritenuta necessaria a fronte della violazione riscontrata.
12. Il consumo idrico imputabile all'evento incendio non è soggetto ad alcuna tariffazione, previa presentazione da parte dell'utente di idonea documentazione attestante l'utilizzo per incendio.
13. L'uso di acqua in caso di verifica periodica è soggetto a tariffazione.

Articolo 22 - Diritto alla fornitura

1. La presenza della rete acquedottistica dà diritto alla fornitura, salvo sussistano impedimenti di natura tecnica.
2. Le opere di adeguamento delle reti acquedottistiche, derivanti da cambi di destinazione d'uso e/o conseguenti ad interventi di trasformazione urbanistica non rientranti nella pianificazione d'ambito, saranno eseguite dal Gestore, a totale carico economico dei soggetti attuatori degli interventi.
3. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non preveda interventi di estensione o potenziamento, il Gestore realizza le opere necessarie alla fornitura del servizio a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Articolo 23 - Modalità e condizioni di fornitura - Punto di consegna

1. La fornitura d'acqua (approvvigionamento da acquedotto pubblico) è effettuata tramite allacciamento alla rete acquedottistica principale e previo posizionamento di un misuratore.
2. Il punto di consegna dell'acquedotto (per tutte le tipologie d'uso esistenti) è identificato nel limite tra la condotta insistente su suolo pubblico (proprietà pubblica - o strada privata ad uso pubblico che rispetta il requisito di cu al successivo punto 9) e la rete idrica ubicata su suolo privato (proprietà privata).
3. La pressione minima è garantita in 2,0 bar al punto di consegna in condizioni di portata nulla (pressione statica). Laddove l'interessato avesse necessità di un'eventuale riduzione di pressione, la stessa rimarrà a suo carico. Parimenti, qualora l'interessato necessiti di una pressione superiore a quella assicurata dal Gestore, lo stesso dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di idonei dispositivi di sollevamento.
4. I suddetti dispositivi privati dovranno essere idraulicamente sconnessi dalla rete di distribuzione. In presenza di condizioni di installazione a valle del misuratore difformi, la fornitura del servizio può non essere concessa oppure può essere sospesa, a discrezione del Gestore.
5. La pressione massima riferita al punto di consegna, in normali condizioni di servizio, non sarà superiore a 6,0 bar.
6. Sarà facoltà dell'utente richiedere la verifica del livello di pressione. Qualora, a seguito della suddetta verifica, il livello di pressione risulti nella norma, il Gestore addebiterà all'utente i relativi costi, così come riportati nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione.

7. L'allacciamento alle unità immobiliari interessate verrà effettuato dal Gestore, il quale ultimo valuterà in sede di sopralluogo richiesto dall'interessato le modalità di realizzazione della derivazione dalla rete pubblica.
8. Il Gestore è responsabile, anche in termini manutentivi, solo ed esclusivamente degli impianti ubicati su suolo pubblico o strada privata ad uso pubblico che rispetta il requisito di cu al successivo punto 9.
9. In presenza di strade private ad uso pubblico, il Gestore potrà essere chiamato ad intervenire solo laddove ricorrano i presupposti legali della sussistenza di relativo atto, pubblico o privato, volto a dimostrarne la sua costituzione (quale, a titolo esemplificativo, un provvedimento amministrativo, una convenzione tra proprietario e Amministrazione interessata, un testamento).
10. Il Gestore posiziona il misuratore e la relativa valvola di intercettazione - di norma - al confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata (*rectius*: punto di consegna).
11. L'interessato/richiedente dovrà predisporre, a propria cura e spese e nel rispetto delle prescrizioni tecniche fornite dal Gestore, un idoneo alloggiamento (nicchia esterna) - che rimarrà di esclusiva competenza dell'utenza - laddove posizionare il misuratore e la valvola di intercettazione. In caso di mancata realizzazione del suddetto alloggiamento e/o di realizzazione difforme rispetto a quanto prescritto, il Gestore non procederà con la realizzazione dell'allacciamento.
12. La proprietà del misuratore, indipendentemente dall'ubicazione dello stesso, rimane in capo al Gestore, fermo restando l'obbligo di custodia a carico dell'utente.
13. Laddove il misuratore si trovi ubicato in proprietà privata, il Gestore non sarà tenuto ad intervenire sulla rete idrica (ed eventuali annessi manufatti e apparati idraulici) ivi ricadenti, sia in termini di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sia in termini di ripristino, eccezion fatta per gli interventi che avranno ad oggetto il solo misuratore stesso e relativi codoli di raccordo, di proprietà del Gestore. Conseguentemente, il Gestore potrà essere ritenuto responsabile, nei confronti del privato e/o di terzi, esclusivamente in caso di eventuali danni derivanti dal misuratore stesso e i relativi codoli di raccordo.
14. È obbligo del privato contattare tempestivamente il Gestore in caso di problemi riguardanti il misuratore, in modo da mettere quest'ultimo nelle condizioni di verificare la reale sussistenza degli stessi e di poter, conseguentemente, realizzare gli interventi necessari.
15. In caso di nuovi allacciamenti o spostamenti di contatori preesistenti, è obbligo spostare il misuratore in un alloggiamento posto a confine con la proprietà pubblica; laddove sia accertata l'impossibilità tecnica di procedere nei suddetti termini, il Gestore valuterà la soluzione tecnica più idonea e realizzabile.
16. Qualunque onere economico discendente dalla realizzazione dei suddetti lavori sarà a carico del privato interessato.
17. Il dimensionamento dell'allacciamento, il diametro e la tipologia del misuratore vengono stabiliti dal Gestore, in base alle informazioni/dati forniti dall'interessato, alla tipologia di fornitura indicata e alle esigenze tecniche valutate dal Gestore stesso in sede di sopralluogo. Qualora l'allacciamento realizzato e/o il misuratore installato non risultassero adeguati a causa di errate informazioni fornite dal soggetto interessato o per mutate condizioni inizialmente indicate, le spese per la realizzazione delle attività correttive rimarranno a carico dello stesso interessato.
18. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti, afferenti al misuratore, si applicano a tutte le tipologie di utenze.
19. Al Gestore non competerà la realizzazione di alcuna lavorazione concernente le reti idriche private ubicate all'interno di ogni singola unità abitativa interessata, né sul muro perimetrale dell'immobile, salvo il caso in cui sullo stesso muro perimetrale non sia posizionata la tubazione di allacciamento in ingresso alla nicchia di alloggiamento del misuratore.
20. Le spese sostenute dal Gestore per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi di proprietà dello stesso, laddove tali attività si rendano necessarie a causa di incuria o responsabilità dell'utente (a titolo esemplificativo, sostituzioni e riparazioni misuratore danneggiato a causa della

mancanza di protezione dal gelo), restano a carico di quest'ultimo.

Articolo 24 - Perdite idriche in proprietà privata a monte del misuratore

1. Il Gestore è, di norma, chiamato a intervenire unicamente per l'esecuzione di interventi da effettuare su suolo pubblico (cfr. art. 23) , essendo lo stesso Gestore responsabile - anche in termini manutentivi - delle sole opere ubicate a monte del punto di consegna della rete acquedottistica. In caso di perdita idrica promanante all'interno di una proprietà privata è, quindi, preciso onere del soggetto proprietario dell'area in questione provvedere tempestivamente alla relativa riparazione.
2. Il Gestore - con esclusivo riferimento al solo servizio acquedotto e al fine precipuo di perseguire l'obiettivo primario di conservazione della risorsa idrica, assicurando il corretto espletamento del servizio e garantendone la piena funzionalità - in caso di colpevole inerzia da parte del soggetto proprietario dell'area potrà eseguire, anche in proprietà privata, i necessari interventi di riparazione della tubazione che si presenti danneggiata a monte del misuratore, a condizione che:
 a) il proprietario dell'area da cui promana la perdita idrica autorizzi espressamente il personale di Padania Acque S.p.A. e delle imprese sue appaltatrici ad accedere alla stessa area, sottoscrivendo apposito modulo di autorizzazione all'accesso in proprietà privata. Qualora più soggetti vantino diritti sull'area da cui promana la perdita, il modulo di autorizzazione all'accesso in proprietà privata potrà essere sottoscritto anche solo da uno di questi che, sotto la propria responsabilità, dichiari di agire in nome e per conto anche degli altri soggetti interessati;
 b) il proprietario dell'area, una volta accertato - anche con l'ausilio del personale del Gestore - il punto da cui promana la perdita, predisponga apposito scavo propedeutico agli interventi di riparazione della tubazione lesionata. Al privato interessato è concessa la facoltà, con costi a proprio carico, di incaricare il Gestore anche dell'esecuzione dello scavo propedeutico alla riparazione della tubazione lesionata.
3. Nel caso in cui il proprietario dell'area presti il suo consenso all'accesso nei luoghi da cui promana la perdita, predisponga lo scavo propedeutico all'intervento del Gestore ovvero corrisponda allo stesso Gestore l'importo dovuto per la sua realizzazione, Padania Acque S.p.A. provvederà - con costi a proprio carico - all'eliminazione della sola perdita senza, tuttavia, procedere al ripristino e/o alla sostituzione integrale della rete privata. Una volta concluse le attività di riparazione della perdita, l'utente dovrà effettuare le necessarie operazioni di reinterro. Ove non effettuate direttamente dall'utente, previa autorizzazione e richiesta di quest'ultimo, le suddette operazioni potranno essere effettuate dal Gestore, con conseguente addebito dei costi all'utente stesso. In caso di più utenti interessati, i costi verranno ripartiti in parti uguali tra tutti gli interessati, trovando comunque applicazione il principio di responsabilità solidale, in presenza di sottoscrizione di relativo modulo di autorizzazione all'accesso. Al Gestore, in ogni caso, non competerà il rifacimento o il ripristino di opere e/o manufatti che siano stati asportati, rimossi o lesionati in conseguenza dell'intervento eseguito, restando integralmente a carico della proprietà il ripristino dello *status quo ante* dell'area oggetto dell'intervento di riparazione.
4. Nel caso in cui, di contro, il proprietario dell'area da cui promana la perdita non consenta l'accesso e/o non predisponga lo scavo propedeutico all'intervento di riparazione, ovvero non corrisponda al Gestore l'importo dovuto per la sua realizzazione, lo stesso Gestore non sarà oggettivamente posto nelle condizioni di riparare la perdita; da ciò discende, pertanto, come l'onere di provvedere al corretto ripristino della tubazione lesionata torni a ricadere esclusivamente sul proprietario dell'area da cui la perdita promana. Resta ferma, in tal caso l'eventuale sospensione o limitazione della fornitura idrica, ovvero l'installazione, al di fuori della proprietà privata e con costi a carico del Gestore, di apposito misuratore atto a calcolare e, conseguentemente, quantificare il flusso di acqua in ingresso, la cui quantificazione economica verrà, poi, imputata al proprietario dell'area da cui promana la perdita.
5. A prescindere dal soggetto che interverrà per l'eliminazione della perdita, prima dell'inizio delle attività di

riparazione il Gestore provvederà all'installazione di una saracinesca su suolo pubblico (laddove assente), a monte del punto di consegna. La saracinesca, essendo necessaria ai fini dell'esecuzione delle opere di riparazione, verrà installata con costi a carico del Gestore.

6. Laddove tecnicamente possibile, il misuratore verrà opportunamente spostato in corrispondenza del punto di consegna e, quindi, al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. In tal caso, le spese connesse allo spostamento del misuratore resteranno in capo al Gestore, gravando - di contro - sull'intestatario dell'utenza tutti i costi relativi sia al rifacimento del proprio impianto interno, sia alla realizzazione dell'alloggiamento dello stesso misuratore.
7. Nel caso in cui la perdita fosse imputabile a negligenza o imperizia del proprietario dell'area, ovvero sia causalmente connessa ad attività dallo stesso svolte, il costo dell'intervento eventualmente eseguito dal Gestore per eliminare le perdite verrà interamente addebitato allo stesso proprietario dell'area.
8. In caso di perdite in proprietà privata (siano esse a monte o a valle del misuratore), il Gestore non potrà mai essere ritenuto responsabile di qualsivoglia danno - sia esso diretto o indiretto - causato alla proprietà e/o a soggetti terzi.
9. Qualora più soggetti vantino diritti sull'area da cui promana la perdita, le attività e le spese indicate nel presente articolo a carico della proprietà graveranno solidalmente su tutti loro.

Articolo 25 - Utilizzo dell'acqua e divieto di subfornitura

1. L'acqua viene erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo ivi indicato. Non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione, da quelli contrattualmente definiti.
2. È fatto divieto trasferire o cedere acqua a terzi tramite derivazioni o altri metodi di consegna.
3. In mancanza di rispetto delle suddette prescrizioni, il Gestore applicherà nei confronti del responsabile la penalità prevista dal Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione, riservandosi, altresì, la facoltà di risolvere il contratto o sospendere la fornitura, previa preliminare comunicazione.

Articolo 26 - Limitazione o sospensione della fornitura

1. Il Gestore potrà interrompere, sospendere o limitare, anche in termini di pressione, la fornitura per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per la necessità di effettuare interventi (manutenzioni, modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti.
2. Le eventuali cause della sospensione o limitazione della fornitura di cui al precedente comma 2 verranno gestite dal Gestore nei termini previsti dalla Carta dei Servizi.
3. Al Gestore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da interruzioni, sospensioni o limitazioni della fornitura per cause non dipendenti dallo stesso, quali, a titolo esemplificativo, caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, scioperi, atti dell'Autorità, oggettive esigenze di servizio (quali manutenzioni, modifiche o ampliamenti della rete e degli impianti).
4. Il Gestore, in particolare, non può ritenersi responsabile in caso di:
 - interruzione o limitazione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
 - interruzione o limitazione della fornitura senza preavviso dovuta a condizioni indipendenti dal Gestore;
 - interruzione programmata della fornitura, con adeguato preavviso, dovuta ad esigenze tecnico operative del Gestore.
5. Il Gestore potrà, altresì, sospendere e/o disattivare la fornitura in caso di rimozione - da parte dell'utente - del sigillo della saracinesca di monte, della sostituzione del misuratore con altro misuratore o in caso di accertate modifiche al gruppo di misura installato dal Gestore.
6. Il Gestore, inoltre, potrà sospendere la fornitura, previa debita comunicazione, nei seguenti casi:
 a) il misuratore risulti collocato in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza

autorizzazione del Gestore;

b) venga impedito l'accesso al personale del Gestore o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del misuratore e/o per l'effettuazione di ogni verifica/attività ritenuta necessaria;
c) l'utenza non provveda a porre rimedio alla perdita idrica presente in proprietà privata, a monte o a valle del misuratore e/o, comunque, non metta il Gestore nelle condizioni di poter intervenire ai sensi del precedente articolo 16.

Articolo 27 - Accesso per misure ed esigenze del servizio

1. In presenza di attività di lettura dei misuratori (raccolta delle misure di utenza) che devono essere effettuate dal Gestore e/o da ditte dallo stesso a tal fine incaricate, l'utente dovrà garantire l'accesso al suddetto personale. Ogni operatore incaricato a svolgere il suddetto servizio sarà munito di distintivo o tessera di riconoscimento. Le letture verranno effettuate nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla Carta dei Servizi e alla normativa vigente in materia.
2. L'utente è, altresì, tenuto a consentire l'accesso del Gestore per ogni ulteriore esigenza di servizio.
3. Qualora venga impedito l'accesso al personale del Gestore o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del misuratore e/o per l'effettuazione di ogni verifica/attività ritenuta necessaria, il Gestore potrà sospendere la fornitura, ai sensi del precedente articolo.
4. Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di eventuali truffe o eventi e/o condotte dannose a carico dell'utenza, verificatisi in conseguenza di situazioni o accessi di soggetti non dipendenti dallo stesso.

Articolo 28 - Obbligatorietà dell'allacciamento alla rete acquedottistica

1. Laddove è presente la rete acquedottistica pubblica ad una distanza - intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la rete acquedottistica - inferiore o uguale a 50 metri, ogni immobile destinato ad un uso domestico potabile deve essere alla stessa allacciato. Eventuali deroghe potranno essere concesse a fronte dell'impossibilità tecnica di realizzare l'allacciamento, da valutarsi a cura del Gestore e ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1033 e ss. del Codice civile.
2. Laddove sussista l'obbligo di allacciamento al pubblico acquedotto e il titolare della derivazione non provveda spontaneamente, è competenza del Sindaco procedere ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio.
3. Il Gestore realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al punto di consegna, come meglio definito al precedente articolo "Modalità di fornitura e punto di consegna" del presente Regolamento, previa accettazione e pagamento del preventivo da parte del soggetto richiedente.
4. Laddove non fosse possibile l'allacciamento alla pubblica rete acquedottistica, sarà consentito il ricorso - a cura e spese del titolare della derivazione - ad una diversa fonte di approvvigionamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazioni, permessi e concessioni.
5. Laddove il soggetto interessato voglia mantenere sia l'allacciamento alla rete acquedottistica pubblica, sia il prelievo privato, dovrà, a propria cura e spese, tenere separati i due impianti afferenti alle diverse tipologie di prelievo. Il Gestore si riserva di effettuare un sopralluogo di verifica e, laddove emergesse la mancanza di tale intervento, potrà assumere le decisioni più opportune a difesa e tutela della risorsa idrica.

Articolo 29 - Misuratori e sistemi antiriflusso

1. I misuratori, di norma, saranno installati in nicchia con sportello, realizzata dall'interessato nel rispetto delle prescrizioni tecniche fornite dal Gestore. Laddove, per ragioni tecniche, non fosse possibile realizzare

la suddetta nicchia, il Gestore darà indicazioni all'interessato affinché realizzi apposito alloggiamento.

2. La manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano all'utente, in qualità di proprietario dello stesso e custode del misuratore ivi deposto. Eventuali danni derivanti dalla mancata corretta conservazione o manutenzione del misuratore, tali da comportarne la necessità della sua sostituzione, rimarranno a carico dell'utente, il quale sarà tenuto al versamento di un rimborso previsto e normato dal Prezzario in vigore, allegato alla Convenzione di Gestione.
3. L'utente dovrà rendere accessibile il misuratore per finalità manutentive, per le operazioni di lettura e/o in caso di necessità di sostituzione.
4. In caso di nuovo allacciamento, a valle del misuratore, ed esternamente allo stesso, verrà installato dal Gestore un sistema antiriflusso (valvola di non ritorno), atto ad impedire il riflusso di acqua in rete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza dell'utente.
5. Il costo di prima installazione del sistema antiriflusso rimarrà a carico dell'utente e verrà indicato nel relativo preventivo di allacciamento.
6. La custodia e manutenzione dei suddetti sistemi antiriflusso saranno carico dell'utente, il quale rimane l'unico responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie degli stessi.
7. Il Gestore provvederà alla sostituzione del misuratore in caso di: anomalie di funzionamento, sostituzione programmata o in caso di verifica metrologica avanzata dall'utente.
8. In caso di sostituzione o rimozione del misuratore, verrà redatto dal Gestore apposito verbale che, ove possibile, verrà rilasciato *in loco* anche all'utente.
9. Allorché, nonostante il Gestore abbia posto l'utente nelle condizioni di assistere al predetto intervento, comunicandogli data ed ora del medesimo, lo stesso non partecipi all'operazione di rimozione o sostituzione del misuratore, i valori dei consumi riportati dal misuratore al momento della rimozione, specificati nel verbale di intervento, saranno imputati all'utenza e conteggiati ai fini della fatturazione.
10. È fatto divieto all'utente di rimuovere o sostituire il misuratore installato dal Gestore. In caso di mancato rispetto della presente prescrizione, il Gestore procederà alla sospensione della fornitura.
11. Parimenti, un eventuale spostamento del misuratore potrà essere effettuato unicamente dal Gestore, su richiesta dell'intestatario del contratto di fornitura e previa accettazione del relativo preventivo. Lo spostamento del misuratore dovrà aver luogo - su prescrizioni del Gestore - anche in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo di effettuare le operazioni di lettura, manutenzione e/o sostituzione del gruppo di misura.
12. Gli oneri relativi allo spostamento sono, in tutti i suddetti casi, interamente a carico del richiedente, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore, allegato alla Convenzione di Gestione.
13. In caso di blocco del misuratore e/o, comunque, di evidente irregolarità nel funzionamento dello stesso, l'utente dovrà avvisare il Gestore, il quale provvederà al suo ripristino secondo modalità e tempistiche di cui alla Carta dei Servizi.
14. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Gestore; nei casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'utente, i relativi costi verranno riaddebitati all'utente.

Articolo 30 - Proprietà e manutenzione del misuratore

1. Il misuratore, compresi gli organi connessi a monte dello stesso, viene installato direttamente dal Gestore, il quale ne mantiene la proprietà.
2. L'utente, in qualità di custode, è responsabile della relativa buona conservazione, della cura e del regolare funzionamento del misuratore. Sullo stesso utente incombe l'onere di riferire tempestivamente al Gestore eventuali anomalie di funzionamento o manomissioni.
3. L'utente deve agevolare le operazioni di raccolta del dato di misura, omettendo comportamenti tali da determinare l'impossibilità o la difficoltà per il Gestore di procedere in tal senso. In particolare, l'utente

deve garantire al Gestore o suo incaricato (operatori muniti di apposito tesserino di riconoscimento) l'accesso laddove il misuratore trovasi ubicato in proprietà privata. Qualora ciò non venisse reso possibile a causa del comportamento dell'utente, il Gestore - oltre alla facoltà di sospendere la fornitura - potrà risolvere il contratto di somministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Resta fermo il diritto del Gestore di agire per il risarcimento dell'eventuale danno subito a causa della mancata rilevazione del dato di misura e/o dell'impossibilità di procedere alla sostituzione del misuratore.

4. La mancata lettura del misuratore a causa dell'utente comporterà, altresì, la disapplicazione da parte del Gestore dei termini di prescrizione breve.

Articolo 31 - Prelievo abusivo o improprio della risorsa idrica

1. Si configura l'ipotesi di prelievo abusivo o improprio della risorsa idrica nelle seguenti circostanze:
 - prelievi effettuati a monte del misuratore o effettuati in assenza di un contratto di fornitura;
 - ogni prelievo illecito e/o non espressamente autorizzato dal Gestore;
 - la rimozione del misuratore da parte di terzi, in assenza di autorizzazione da parte del Gestore;
 - prelievo di risorsa idrica a seguito di manomissione o rimozione dei sigilli apposti al misuratore da parte del Gestore in conseguenza della conclusione del rapporto contrattuale con l'utente;
 - prelievo di risorsa idrica a seguito di manomissione o rimozione dei sigilli apposti al misuratore da parte del Gestore per morosità dell'utente, anche laddove trattasi di manomissione dei sistemi di limitazione (a titolo esemplificativo: lente) e/o dei sistemi di sospensione (a titolo esemplificativo: valvola antimanomissione);
 - il prelievo avvenga in presenza di condizioni che rendono irregolare il funzionamento del misuratore, così come - colposamente e/o dolosamente - poste in essere dall'utente o, comunque, dal soggetto che si è avvantaggiato del prelievo abusivo della risorsa idrica;
 - prelievo della risorsa idrica dagli idranti antincendio ad uso pubblico, effettuato per finalità diverse dall'antincendio;
 - prelievo dalle bocche antincendio e/o dall'utenza asservita all'uso antincendio, ad uso privato, per finalità differenti rispetto alle quali sono destinate, così come meglio regolamentato al relativo articolo di cui al presente Regolamento.
2. In tutti i casi di abusivo o improprio prelievo idrico è prevista l'applicazione della penalità indicata nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione.
3. La suddetta penalità troverà applicazione per ogni singolo evento di prelievo abusivo o improprio accertato.
4. Il responsabile sarà tenuto, oltre al pagamento della suddetta penalità, anche a corrispondere il dovuto per la quantità d'acqua abusivamente prelevata, misurata o quantificata su base presuntiva applicando la tariffa in vigore. In caso di impossibilità a quantificare il volume prelevato, in quanto l'abuso si è perpetrato in mancanza di misuratore, il Gestore addebiterà al responsabile una quota forfettaria, sulla base di parametri oggettivi, desunti dai consumi successivi, rilevati dalla data di installazione del misuratore e riparametrati rispetto al periodo antecedente alla medesima installazione.
5. Il responsabile sarà tenuto a rimborsare tutte le spese sopportate dal Gestore in conseguenza e con riferimento all'abuso perpetrato.
6. I commi precedenti troveranno applicazione non solo nei confronti del soggetto che ha dato materialmente luogo al prelievo abusivo o improprio della risorsa idrica, ma anche nei confronti di chi ne ha tratto vantaggio.
7. Il Gestore si riserva, in tutti i casi, di valutare l'attivazione di ogni eventuale ulteriore azione a difesa e tutela dei propri diritti e interessi.

Articolo 32 - Impianti idraulici interni

1. È vietata l'aspirazione diretta della risorsa idrica dalla rete principale con impianti di sopraelevazione della pressione.
2. L'utente deve garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alle tubazioni del Gestore, a mezzo di idonea strumentazione (sistemi di antiriflusso); pertanto, nel caso in cui l'impianto non sia dotato di sistema antireflusso, l'installazione della valvola di non ritorno dovrà avvenire a cura e spese dell'utente.
3. L'utente è il solo responsabile della funzionalità, dell'integrità e del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, vasconi di raccolta, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, etc.), nonché della conformità di tali manufatti alla normativa applicabile in materia.
4. In presenza di vasche o serbatoi di accumulo, la bocca di alimentazione delle vasche e/o dei serbatoi dovrà essere situata a quota superiore rispetto al livello massimo dall'acqua presente nelle stesse vasche o serbatoi.
5. È vietata ogni derivazione a monte del misuratore. Il mancato rispetto del presente divieto comporterà l'applicazione della penalità di cui al prelievo abusivo o improprio.
6. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore - qualora non fosse tecnicamente possibile posizionare un misuratore in corrispondenza di ogni singola unità immobiliare - installerà un unico misuratore generale ed emetterà una sola bolletta, in relazione ai consumi dallo stesso contabilizzati.
7. È severamente vietato utilizzare le tubazioni dell'acquedotto come conduttori di protezione e/o come dispersori di terra.
8. L'utente è tenuto a monitorare l'andamento dei consumi e la funzionalità del proprio impianto idraulico interno, ripristinando tempestivamente i guasti riscontrati. Eventuali perdite d'acqua causate da guasti agli impianti idraulici interni - e conseguenti relativi danni derivanti anche a terzi - rimangono interamente a carico dell'utente, ferme restando le disposizioni relative alle perdite occulte.

Articolo 33 - Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento deve essere presentata al Gestore secondo le modalità dallo stesso previste.
2. Il Gestore redige un preventivo di spesa sulla base del vigente Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione. Ai fini dell'avvio dei lavori è necessario accettarne i contenuti e procedere con il pagamento anticipato dell'importo necessario alla realizzazione dei medesimi.
3. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non preveda interventi di estensione rete, le opere connesse alla fornitura del servizio sono poste a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore, allegato alla Convenzione di Gestione.

Articolo 34 - Perdite occulte

1. Laddove il Gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura, è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato. Il Gestore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile della mancata rilevazione del consumo anomalo, allorché allo stesso sia stato precluso l'accesso al misuratore o resa difficoltosa la raccolta del dato di misura per cause esclusivamente imputabili all'utente.
2. L'utente, in presenza di perdite occulte, dovrà presentare debita denuncia di perdita al Gestore, entro 120 giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza della prima bolletta riportante i consumi anomali, per iscritto e su apposito modulo fornito dal Gestore stesso. La denuncia di perdita dovrà essere corredata della necessaria documentazione attestante il ripristino dell'impianto, così come indicato ai successivi commi 3 e 4.
3. Laddove la riparazione avrà luogo con l'ausilio di terzi, dovrà essere trasmessa la fattura rilasciata dalla

ditta esecutrice dell'intervento di riparazione, nonché la dichiarazione da questa fornita, contemplante la puntuale descrizione delle caratteristiche della lesione inficiante l'impianto, atta alla definizione della riconducibilità della perdita alla fattispecie di cui al presente articolo. In ogni caso, il Gestore si riserva il diritto di effettuare ulteriori verifiche o di richiedere eventuale documentazione, anche fotografica, a riprova della natura e delle caratteristiche della perdita.

4. Laddove l'intervento di riparazione abbia luogo senza il ricorso a ditta esterna e, pertanto, non si disponga di un documento di fatturazione, l'utente dovrà rendere debita autodichiarazione rispetto agli interventi eseguiti, corredando la stessa della documentazione fotografica atta a dare evidenza del danno riparato.
5. In tutti i casi, ai fini dell'applicazione delle tutele di cui alla presente fattispecie, l'intervento di riparazione dovrà avere carattere risolutivo, tale da determinare il ripristino dell'impianto interno e la conseguente eliminazione della causa o concause di dispersione.
6. In presenza di perdite occulte, l'utente ha la facoltà di richiedere l'applicazione della tariffazione agevolativa e - laddove registri un consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento - l'applicazione delle relative tutele.
7. Le tutele previste in caso di perdita occulta saranno applicate con riferimento ai consumi di cui alla fattura in seno alla quale è stato rilevato il consumo anomalo, oltreché alle fatture successive per un periodo pari a 3 mesi.
8. A seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente e limitatamente al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, il Gestore procederà ad esonerare il consumo anomalo dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione e, in relazione al servizio di acquedotto, applicherà una tariffa pari alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia pari al 30% sui volumi fatturabili. Al volume non eccedente il consumo medio giornaliero saranno applicate le tariffe ordinarie (non agevolate).
9. Laddove l'utenza non possa dimostrare la dispersione nell'ambiente o la dispersione stessa (riconducibile alla perdita) sia confluita in fognatura, il Gestore - relativamente al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento - provvederà ad applicare le tariffe di fognatura e depurazione e, in relazione al servizio di acquedotto, una tariffa pari alla metà della tariffa base, senza l'applicazione di alcuna franchigia.
10. In riferimento alla bolletta contemplante la perdita occulta, l'utenza avrà diritto ad accedere alle modalità di rateizzazione previste e specificate nella Carta dei Servizi.
11. Qualora l'utente, rilevata la perdita occulta (anche su segnalazione del Gestore), non provveda alla riparazione degli impianti interni o alla presentazione della denuncia di perdita o non proceda al perfezionamento della pratica, omettendo la documentazione richiesta dal Gestore, quest'ultimo procederà alla fatturazione dei consumi mediante applicazione delle tariffe ordinarie (non agevolate).
12. L'utente non potrà accedere nuovamente alle tutele da perdite occulte nel triennio successivo alla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo; trascorso tale termine, potrà accedere nuovamente alle tutele di cui al presente articolo, alle condizioni e i termini ivi indicati.
13. Le tutele di cui ai commi precedenti sono applicabili ad ogni tipologia d'utenza.

Articolo 35 - Raccolta delle misure di utenza

1. La misura di utenza può aver luogo nei seguenti modi:
 - a mezzo lettura da parte del Gestore e/o del personale di soggetti terzi, dallo stesso incaricato;
 - telelettura;
 - autolettura da parte dell'utente.
2. In presenza di misuratori riportanti sul totalizzatore l'indicatore del coefficiente moltiplicatore di misura, le quantità indicate nel misuratore saranno incrementate in funzione del moltiplicatore stesso.
3. In presenza di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, il Gestore procederà a comunicare all'utente finale interessato il giorno e la fascia oraria in cui verranno effettuate le letture del misuratore.

4. La misura comunicata dall'utente a mezzo di autolettura, previa validazione da parte del Gestore, è equiparata ad un dato di misura ottenuto a fronte della raccolta della misura da parte del personale incaricato dal Gestore stesso o tramite telelettura.
5. In caso di mancata validazione, il Gestore fornisce riscontro all'utente finale con le modalità di cui alla regolamentazione applicabile in materia.
6. Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei misuratori nel caso di variazioni tariffarie o inerenti ad imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.

Articolo 36 - Verifica del misuratore e azioni conseguenti

1. Il consumo idrico è contabilizzato mediante misuratore ed è espresso in metri cubi.
2. L'utente, qualora imputi al misuratore un malfunzionamento nella contabilizzazione del dato di misura, ne può chiedere la relativa verifica metrologica. Il Gestore procederà con l'effettuazione della suddetta verifica con le modalità e le tempistiche di cui alla Carta dei Servizi.
3. Qualora l'esito della verifica dovesse far rilevare la regolarità del funzionamento dello strumento di misura, verranno addebitate all'utente le relative spese. In caso di riscontrato malfunzionamento del misuratore, le relative spese sostenute rimarranno interamente a carico del Gestore.
4. I costi di verifica variano in base al diametro del misuratore e sono dettagliati nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione.
5. Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione all'utente circa l'esito della verifica metrologica effettuata, il Gestore procederà, con costi a proprio carico, allo smaltimento del misuratore oggetto di contestazione.
6. In presenza di irregolare funzionamento del misuratore, accertato a seguito di verifica metrologica e/o in presenza di rilevato blocco del misuratore, il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, sulla base dei consumi stimati. La suddetta ricostruzione dei consumi riguarderà anche il periodo di due annualità antecedenti il rilevamento del malfunzionamento.
7. In presenza di misuratori manomessi, ferma restando l'applicazione delle penalità previste e fatta salva la facoltà del Gestore di risolvere il contratto, oltreché di promuovere ulteriori azioni ritenute necessarie ai sensi di legge, il Gestore potrà addebitare i consumi in modo retroattivo, fino ai sei anni precedenti l'accertata manomissione e, comunque, non oltre il limite temporale della prescrizione legale.

SEZIONE IV - POZZI PRIVATI

Articolo 37 - Approvvigionamento da pozzo privato per uso domestico

1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2006, per "uso domestico di acque sotterranee" si intende l'estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell'affittuario o dell'usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione all'uso potabile, ivi compreso quello igienico, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, ivi compreso l'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.
2. L'uso potabile di acque sotterranee è consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d'acquedotto e solo previa comunicazione da parte dell'utente alla competente autorità sanitaria.
3. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi dell'art. 165, co. 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono tenuti a denunciare annualmente al Gestore il quantitativo prelevato e scaricato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.
4. Il modulo di denuncia da utilizzare per le finalità di cui al presente articolo è esclusivamente quello reperibile sul sito istituzionale del Gestore.
5. Ai fini dell'esatta determinazione del quantitativo prelevato, il privato interessato potrà installare un misuratore di idonee caratteristiche o avanzare relativa richiesta al Gestore per l'installazione da parte di quest'ultimo di apposito misuratore fiscale.
6. In mancanza di misuratore installato dal Gestore o di misuratore privato, fermo restando l'obbligo di denuncia con riferimento a tutti i restanti dati di cui al medesimo modulo, il Gestore applicherà la tariffa di fognatura e depurazione moltiplicata per un volume pari a 72 m^3/anno per abitante stabilmente residente, sulla base della composizione del nucleo familiare indicato in denuncia. In mancanza di indicazione dei dati relativi alla composizione del nucleo familiare, il Gestore applicherà la tariffa di fognatura e depurazione di un nucleo familiare standard (n. tre persone), considerato un volume pari a 72 m^3/anno moltiplicato per singolo componente.
7. In presenza di misuratore installato dal Gestore, la tariffa di fognatura e depurazione verrà applicata sul volume risultante dalla lettura dello stesso misuratore, così come auto letto e/o letto dal Gestore.
8. In ogni caso, sia in presenza che in assenza di misuratore, la mancanza di denuncia annuale obbligatoria, comporterà l'applicazione da parte del Gestore della penalità prevista nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione. La suddetta penalità verrà fatturata nel primo documento di bollettazione utile.
9. Con riferimento al servizio di fognatura e depurazione, laddove l'area sia servita da rete fognaria pubblica, in mancanza di denuncia annuale il Gestore applicherà la tariffa di fognatura e depurazione di un nucleo familiare standard (n. tre persone), considerato un volume pari a 72 m^3/anno moltiplicato per singolo componente.
10. In presenza di condizioni di esonero e/o di certificata impossibilità ad allacciarsi alla rete pubblica ai sensi della normativa vigente, il Gestore non applicherà la suddetta tariffa di fognatura e depurazione.
11. In presenza di pozzo in aggiunta all'acquedotto, il pozzo e le condotte ad esso collegate non devono essere connesse in nessun modo con l'impianto privato alimentato dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica.
12. Qualora la suddetta disconnessione non abbia luogo, a cura e spese del privato interessato, il Gestore potrà applicare la penalità prevista nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione, riservandosi la facoltà di procedere - ai fini della tutela della qualità della rete acquedottistica pubblica - alla sospensione della fornitura idrica.
13. Il Gestore si riserva, altresì, di esercitare ogni azione ritenuta necessaria, a tutela e difesa dei pubblici interessi di cui al SII.

14. Per tutto quanto non espressamente previsto e normato si rimanda alle specifiche indicazioni operative.

Articolo 38 - Approvvigionamento da pozzo privato per usi diversi dal domestico

1. Il Regolamento Regionale n. 2/2006 individua i seguenti usi delle acque:
 a) potabile: finalizzato al consumo per il fabbisogno idrico delle persone. Detto uso rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano;
 b) irriguo: finalizzato all'irrigazione fondiaria e all'irrigazione di coltivazioni all'interno di serre;
 c) idroelettrico: finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
 d) industriale: finalizzato a processi produttivi industriali.
 Nel caso in cui detti processi produttivi siano messi in atto da imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, l'uso delle acque rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
 e) piscicolo (o ittiogenico): finalizzato ad allevamento ittico;
 f) zootecnico: finalizzato all'allevamento di bestiame nell'ambito di imprese agricole o zootecniche purché, per modalità di prelievo, quantità d'acqua utilizzata e numero di capi, non sia riconducibile all'uso domestico, così come definito nel Regolamento Regionale n. 2/2006;
 g) igienico: finalizzato ai servizi igienici, anche all'interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie;
 h) antincendio: finalizzato ai servizi antincendio anche all'interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie;
 i) finalizzato al funzionamento di impianti di autolavaggio;
 j) finalizzato al lavaggio strade;
 k) finalizzato all'inaffiamento di aree destinate al verde o di aree sportive;
 l) finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a «pompa di calore»;
 m) navigazione interna: finalizzato all'impinguamento e al funzionamento di canali artificiali serventi linee di navigazione interna regionale;
 n) didattico/scientifico: finalizzato ad iniziative didattiche, di ricerca e sperimentazione scientifiche e di diffusione della cultura dell'acqua.

 È consentito un uso diverso rispetto a quanto sopra indicato, purché non contrario alla normativa vigente e conforme a quanto indicato nell'atto di concessione.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto per una delle finalità di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 2/2006, sono tenuti:
 - a installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;
 - a presentare alla Provincia la denuncia annuale dei volumi d'acqua derivati nell'anno solare precedente (la presentazione della denuncia deve avvenire in forma telematica mediante l'applicativo regionale S.I.P.I.U.I. come stabilito da Regione Lombardia con la Delibera di Giunta n. XI/7719 del 28 dicembre 2022).
3. Ai fini della determinazione dei volumi scaricati in fognatura e della conseguente determinazione della tariffa da applicare allo stesso scarico, nei confronti di coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da una fonte diversa dall'acquedotto, si procederà nei termini che seguono:
 a) in presenza di misuratore di portata allo scarico, il volume tariffato verrà desunto dallo stesso misuratore di portata;
 b) in assenza di misuratore di portata allo scarico, il volume tariffato verrà desunto dai volumi prelevati dalle diverse fonti di approvvigionamento utilizzate - le quali dovranno obbligatoriamente essere

dotate di misuratore - e/o dai criteri stabiliti in autorizzazione e nelle ulteriori eventuali note integrative rilasciate dall'Ufficio d'Ambito.

4. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto per una delle finalità di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 165, co. 2 del D.lgs. n. 152/2006, sono inoltre tenuti a denunciare annualmente al Gestore il quantitativo prelevato e scaricato.
5. Il modulo di denuncia da utilizzare per le finalità di cui al precedente comma 4 è esclusivamente quello reperibile sul sito istituzionale del Gestore.
6. Qualora ricorrano le condizioni per cui l'utenza è assoggettata al pagamento del canone di fognatura e depurazione (cfr. successiva Sezione V), e il Gestore disponga della denuncia di cui al precedente co. 4, si presentano i seguenti casi:
 a) l'insediamento è stato interessato da un parere autorizzativo e/o una nota esplicativa dell'Ufficio d'Ambito. In tal caso, la determinazione del canone di fognatura e depurazione avrà luogo sulla base dei criteri stabili dall'Ufficio d'Ambito;
 b) l'insediamento non è stato interessato da un parere autorizzativo e/o una nota esplicativa dell'Ufficio d'Ambito; in tal caso, la determinazione del canone di fognatura e depurazione avrà luogo sulla base dei dati contenuti nella denuncia.
7. Qualora ricorrano le condizioni per cui l'utenza è assoggettata al pagamento del canone di fognatura e depurazione (cfr. successiva Sezione V), e il Gestore non disponga della denuncia di cui al precedente comma 3, ferma l'applicazione da parte del Gestore della penalità prevista nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione, che verrà fatturata nel primo documento di bollettazione utile, per la determinazione del canone di fognatura e depurazione si procederà sulla base dei criteri stabiliti con apposito atto regolamentare.
8. In presenza di pozzo in aggiunta all'acquedotto, il pozzo e le condotte ad esso collegate non devono essere connesse in nessun modo con l'impianto privato alimentato dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica.
9. Qualora la suddetta disconnessione non abbia luogo, a cura e spese del privato interessato, il Gestore potrà applicare la penalità prevista nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione, riservandosi la facoltà di procedere - ai fini della tutela della qualità della rete acquedottistica pubblica - alla sospensione della fornitura idrica.
10. Il Gestore si riserva, altresì, di esercitare ogni azione ritenuta necessaria, a tutela e difesa dei pubblici interessi di cui al SII.
11. Per tutto quanto non espressamente previsto e normato si rimanda alle specifiche indicazioni operative.

SEZIONE V - SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Articolo 39 - Allacciamento alla rete fognaria

1. In presenza di pubblica fognatura, gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate devono essere ad essa allacciati nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, quanto a modalità, criteri, tempistiche.
2. L'obbligo di allacciamento sussiste in caso di distanza - intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura - inferiore o uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili.
3. Eventuali deroghe al suddetto obbligo potranno essere concesse sulla base della valutazione del rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenibili ovvero dell'esistenza di situazioni di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio o alle sue caratteristiche geo-morfologiche, da effettuarsi a cura dell'Ufficio d'Ambito acquisito il parere del Gestore.
4. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data della loro attivazione.
5. Gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal comune territorialmente competente al titolare dello scarico, a seguito di segnalazione del completamento dei lavori inviata al Comune da parte del Gestore.
6. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di allaccio di cui al comma 1 il Comune, informato il Gestore, prescrive l'allaccio con provvedimento adottato ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
7. L'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà avvenire a gravità, previa interposizione di cameretta di ispezione o cameretta di smorzamento; laddove possibile, dovrà inoltre essere installato un sifone, da posizionare in proprietà privata, anche al limite con la proprietà pubblica. La cameretta o il punto di ispezione sono realizzati all'interno della proprietà e devono essere facilmente accessibili ed avere dimensioni adeguate alla manutenzione (minimo 50 cm x 50 cm).
8. Gli scarichi di acque reflue industriali, qualora abbiano caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, devono preferibilmente essere ad esso allacciati.
9. L'allacciamento alla rete fognaria pubblica ha luogo a seguito di espressa richiesta dell'interessato e conseguente versamento del corrispettivo preventivato, sulla base del Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione. L'allacciamento di cui al preventivo è realizzato dal Gestore e riguarda le sole opere ricadenti in proprietà pubblica e sino al confine con la proprietà privata.
10. Qualunque atto amministrativo, volto ad autorizzare l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, non costituirà titolo abilitativo per la realizzazione dell'allacciamento in fognatura, la cui competenza rimarrà sempre ed esclusivamente in capo al Gestore.
11. A seguito di richiesta di preventivo di allacciamento, in sede di sopralluogo a tal fine effettuato, il Gestore determinerà la quota e il punto nel quale si deve allacciare la rete di fognatura interna.
12. Le opere di allacciamento realizzate dal Gestore, così come le eventuali opere di allacciamento effettuate nell'ambito di opere di urbanizzazione, poi collaudate con esito positivo, costituiscono parte integrante della rete fognaria pubblica per la porzione ricadente su suolo pubblico e, in quanto tali, sono da considerarsi a tutti gli effetti di proprietà pubblica.
13. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ricadenti in proprietà privata, ivi compresa la pulizia, anche mediante autospurgo, del tratto di allacciamento e di rete fino al confine tra la stessa proprietà privata e la proprietà pubblica, restano di competenza del/i privato/i interessato/i.
14. Parimenti, qualora l'eventuale malfunzionamento sia determinato da intasamento o altra disfunzione non riconducibile ad anomalie funzionali afferenti alla condotta principale ricadente su suolo pubblico, anche

gli interventi di spurgo sulla tratta di allacciamento ricadente su suolo pubblico rimarranno a carico del privato responsabile. Laddove quest'ultimo non intervenga direttamente, potrà intervenire il Gestore su richiesta espressa del privato interessato, al quale verranno, poi, riaddebitati i relativi costi.

15. In concomitanza delle attività di cui al precedente comma, il Gestore - su richiesta ed autorizzazione espressa del privato - potrà effettuare lo spurgo, altresì, lungo la tratta di allacciamento ricadente su suolo privato, riaddebitandone parimenti al privato i relativi costi.
16. L'allacciamento - e conseguente emissione del nulla osta rilasciato dal Gestore - costituisce titolo valido per l'attivazione dello scarico di acque reflue domestiche e assimilate.
17. Di contro, nel caso di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, il titolare per poter attivare tali scarichi dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dalla vigente normativa.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di richiesta di modifica di un allacciamento esistente alla pubblica fognatura.
19. In caso di attuazione di un intervento previsto dal Piano d'Ambito per il rifacimento di una rete fognaria, il Gestore, prima dell'inizio dei lavori, informerà i proprietari degli immobili interessati.
20. Il Gestore - nell'ambito dei suddetti lavori di rifacimento della rete fognaria - provvederà direttamente e con oneri a proprio carico alla realizzazione delle opere necessarie per l'allacciamento degli utenti, fino al limite della proprietà pubblica.
21. Qualora nella via interessata dalle attività di rifacimento della rete fognaria venga eventualmente rilevato il mancato allacciamento di qualche immobile alla pubblica fognatura, il Gestore avviserà il relativo proprietario della necessità di procedere con il regolare allacciamento, ferma restando l'attivazione dell'iter normativamente previsto ai fini della regolarizzazione della posizione.
22. In caso di attuazione di un intervento previsto dal Piano d'Ambito per la costruzione di nuove reti di fognatura, il Gestore, prima dell'inizio dei lavori, informerà tutti i proprietari degli immobili interessati circa la sussistenza dell'obbligo di allacciamento alla nuova rete per le utenze domestiche ed assimilate.
23. In presenza di siffatte circostanze, il Gestore provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica, con oneri economici a carico dei privati interessati. In capo a questi ultimi rimarranno - nondimeno - gli oneri necessari per la realizzazione di opere ed interventi finalizzati a conseguire il corretto allacciamento alla rete fognaria pubblica di nuova costituzione.
24. In presenza di situazioni eccezionali, avuto riguardo alla tipologia delle opere da realizzare, o in caso di opere di urbanizzazione già in corso o di particolari criticità, l'allacciamento può essere realizzato direttamente dal privato interessato. Compete, in ogni caso, al Gestore autorizzarne la relativa realizzazione, prescrivere il rispetto di specifiche norme tecniche e costruttive ed effettuare la verifica tecnica, con idoneo collaudo funzionale, dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori.
 Gli oneri del collaudo sono a carico del privato interessato e sono determinati nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione.

Articolo 40 - Divieti

1. È vietato l'allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica, qualora le reti interne abbiano il fondo di scorrimento ad una quota inferiore rispetto all'estradosso della fognatura principale, salvo che l'utenza non provveda all'installazione di dispositivi di salvaguardia, atti ad evitare rigurgiti (ad. es., valvole di non ritorno, impianti di sollevamento). I suddetti dispositivi di salvaguardia non sono condizione sufficiente per la realizzazione dei collegamenti alla rete fognaria, qualora l'immobile sia ubicato nelle aree con classe di fattibilità geologica aventi consistenti limitazioni (classe 3) o gravi limitazioni (classe 4).
2. È vietato l'allacciamento di nuovi scarichi a gravità di locali al di sotto del piano campagna.

3. È vietato l'allacciamento diretto alla rete fognaria di scarichi costituiti da impianto di sollevamento e tubazione premente senza l'inserimento di apposito pozzetto di smorzamento.
4. Qualora l'utente non provveda a posizionare i suddetti manufatti o gli stessi risultino inadeguati o malfunzionanti, il Gestore non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dei danni derivanti da anomalie di funzionamento dell'impianto interno.
5. Laddove l'utente non abbia la possibilità di posizionare la valvola di non ritorno sul proprio suolo privato, previa autorizzazione dell'Ente Comunale competente potrà posizionare il suddetto dispositivo su suolo pubblico, al confine con la proprietà privata. In tal caso, resta salva ed indiscussa la responsabilità del privato rispetto agli obblighi di manutenzione della stessa valvola, nonché il regime di responsabilità in capo allo stesso soggetto proprietario del dispositivo.
6. È vietato qualsivoglia allacciamento alle caditoie stradali o alle griglie lineari di scarico di acque meteoriche.

Articolo 41 - Vasche imhoff e fosse biologiche

1. Gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (vasche imhoff, fosse biologiche). L'utente dovrà adeguare le reti di fognatura interne alla presente disposizione nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore.
2. Il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.
3. Laddove i suddetti sistemi di pretrattamento dei reflui domestici siano ubicati su suolo pubblico, a seguito di dismissione degli stessi i titolari degli allacciamenti dovranno provvedere, a proprie cure e spese, alla bonifica dei manufatti ed alla sconnessione delle relative condotte di scarico.
4. Gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche non servite da impianti di trattamento dei reflui urbani devono essere, di contro, eseguiti tramite interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (vasche imhoff, fosse biologiche). I relativi oneri per la manutenzione di tali sistemi di pretrattamento sono a carico del titolare dello scarico.

Articolo 42 - Divieti di scarico (immissione di reflui)

1. È vietata l'immissione in rete fognaria pubblica e nelle caditoie stradali di reflui che possano: arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione; danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione e le connesse attrezzature; pregiudicare la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi; avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque recipienti.
2. È vietato lo scarico di:
 - benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici e aromatici o loro derivati e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione, che possono determinare condizioni di esplosività o infiammabilità del sistema fognario;
 - petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da olii da taglio, che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - sostanze tossiche, o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali, o l'ambiente;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- sostanze grasse ed oleose, di origine animale/vegetale, in quantità tali da poter causare intasamenti alla rete fognaria e/o agli impianti;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, rottami, carcasse di animali, sangue, fanghi di risulta da trattamenti di depurazione, stracci, carta asciugamani/assorbente, piume, paglie, ecc.), anche se sminuzzata o triturata;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- reflui contenenti sostanze inerti, granulari, sedimentabili, ghiaia, sabbia, argilla, cemento, ecc. che, sedimentando sul fondo dei condotti fognari e/o vasche di depurazione, ne riducano sezioni e volumi utili;
- rifiuti liquidi derivanti dallo svuotamento di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi, agricoli e industriali e/o di altra natura.

3. È vietato lo scarico in rete fognaria nera o mista di acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di "pompa di calore", di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della stessa e di acque di raffreddamento indiretto. L'Ufficio d'Ambito può derogare al divieto di cui al presente comma secondo quanto previsto ai successivi artt. 50, 51 e 52.
4. Eventuali danni alle reti e agli impianti del Gestore e/o a terzi, discendenti da comportamenti vietati, saranno addebitati ai relativi responsabili.

Articolo 43 - Autorizzazione allo scarico

1. Gli scarichi in rete fognaria di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia, di seconda pioggia passibili di contaminazione nonché quelle di lavaggio delle aree esterne sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente.
2. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è da individuarsi, a seconda del tipo di procedimento, nella Regione (che acquisisce il parere autorizzativo dell'Ufficio d'Ambito), nella Provincia (che acquisisce il parere autorizzativo dell'Ufficio d'Ambito) o direttamente dall'Ufficio d'Ambito.
3. L'ufficio d'Ambito rilascia l'autorizzazione allo scarico o il proprio parere autorizzativo previa acquisizione del parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
4. Il Gestore, ai fini del rilascio del suddetto parere tecnico, potrà effettuare sopralluoghi all'interno degli insediamenti produttivi e controlli quali-quantitativi sulle acque industriali oggetto di istanza, prevedendo - laddove necessario - l'attuazione da parte del privato interessato di interventi infrastrutturali e/o gestionali, atti a garantire la compatibilità quali-quantitativa dello scarico con il sistema fognario e depurativo di recapito.
5. Il Gestore esprimerà il parere di competenza richiedendo il versamento degli oneri di istruttoria tecnica secondo gli stabiliti dall'Ufficio d'Ambito.
6. L'Autorizzazione allo scarico, rilasciata dall'Autorità competente ai sensi della vigente normativa e a fronte del pagamento degli spettanti oneri di procedibilità, contiene le norme comportamentali, gli obblighi e le prescrizioni cui il titolare dello scarico deve attenersi ivi compresi i limiti di accettabilità dello scarico.
7. Il Gestore segnalerà agli Enti competenti l'eventuale presenza di insediamenti produttivi sprovvisti di autorizzazione allo scarico.

8. In presenza di scarichi aventi caratteristiche quali-quantitative tali da compromettere il buon funzionamento della rete fognaria o dell'impianto di depurazione a cui i reflui sono collegati, il Gestore comunicherà alla ditta interessata la necessità di provvedere alla regolarizzazione dello scarico; nel contempo, segnalerà la situazione alle Autorità competenti per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 44 - Reti fognarie in proprietà privata

1. Il Gestore non è responsabile, né è tenuto a realizzare alcuna opera di manutenzione, sulle reti fognarie private. La competenza del Gestore è da ricondurre - con riferimento all'intero servizio idrico integrato gestito - alla rete ricadente su suolo pubblico e, comunque, sino al limite di proprietà privata.
2. In presenza di strade private ad uso pubblico, il Gestore potrà essere chiamato ad intervenire laddove ricorrano i presupposti legali della sussistenza di relativo atto, pubblico o privato, volto a dimostrarne la sua costituzione, quale: un provvedimento amministrativo, una convenzione tra proprietario ed Amministrazione interessata, un testamento.
3. È fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare, al proprio interno, le reti di raccolta, salvo eventuali deroghe previste da normative di tempo in tempo vigenti o diverse prescrizioni da parte del Gestore.
4. La separazione delle reti interne all'insediamento deve riguardare, quantomeno:
 - le acque reflue domestiche o assimilate (con recapito finale in rete nera o mista);
 - le acque meteoriche di prima pioggia o di lavaggio delle superfici esterne (con recapito finale in rete nera o mista);
 - le acque meteoriche diverse da quelle di cui sopra (con recapito finale in rete bianca o mista);
 - le acque reflue industriali, qualora presenti (con recapito finale in rete nera o mista).
5. Per gli insediamenti esistenti, tale separazione dovrà essere effettuata in occasione della richiesta o del rinnovo di atti autorizzativi e permessi, nonché nel caso di interventi di ristrutturazione. Gli oneri relativi alla realizzazione o alla modifica delle reti di fognatura interna sono sempre a carico del titolare degli scarichi.
6. Per ogni proprietà è consentito un unico punto di allacciamento alla rete pubblica. Laddove, per ragioni tecnico-economiche, non fosse possibile la realizzazione di un unico allacciamento, ogni insediamento dovrà necessariamente razionalizzare la disposizione delle reti interne, prevedendo il minor numero possibile di allacciamenti alla rete fognaria pubblica.
7. La realizzazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) della rete fognaria interna ricompresa sino al limite tra la proprietà privata e la proprietà pubblica sono sempre a carico del privato.
8. Nel caso la canalizzazione interna dovesse risultare ad una quota inferiore rispetto all'estradosso della fognatura principale, il proprietario dovrà provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura elettromeccanica munita di valvole di non ritorno e alloggiata in un pozzetto. In presenza delle suddette condizioni, è obbligatorio installare sistemi di emergenza, di allarme e di sicurezza, prevedendo eventualmente dispositivi di accumulo interni in caso di impossibilità a scaricare, oltre ad una cameretta di smorzamento prima dell'immissione a gravità nella pubblica fognatura.
9. In presenza di più immobili ricadenti in un'unica area privata è fatto obbligo ai rispettivi proprietari di unire le rispettive canalizzazioni, dando luogo ad un solo allacciamento recapitante in pubblica fognatura. Qualora ciò non risultasse tecnicamente e/o economicamente attuabile, il Gestore valuterà il numero di allacciamenti da realizzare.

Articolo 45 - Acque reflue domestiche

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività

domestiche.

2. Sono, altresì, considerate acque reflue domestiche, qualora provenienti da insediamenti di tipo residenziale, le acque:
 - emunte a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo "pompa di calore";
 - costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti;
 - costituite da condense degli impianti di condizionamento;
 - derivanti da impianti di osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete/pozzo;
 - derivanti dallo svuotamento delle piscine e dall'eventuale contro lavaggio dei filtri di piscine.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche non necessitano di preventiva autorizzazione sono sempre ammessi in pubblica fognatura nera o mista, nel rispetto delle modalità di allacciamento previste dal presente Regolamento. Fanno eccezione le acque emunte a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo "pompa di calore" per le quali si rimanda al successivo art. 50.
4. È compito del Gestore comunicare alla Provincia competente l'avvenuto allaccio alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche aventi precedente recapito in acque superficiali o su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai fini della presa d'atto, da parte dell'Ente competente, della cessazione dello scarico e dell'effettuazione delle conseguenti verifiche relative alla dismissione e alla rimozione dei manufatti di scarico.

Articolo 46 - Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

1. Le acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche sono a queste ultime equiparate formalmente quanto alla disciplina e al regime autorizzatorio degli scarichi. I criteri per l'assimilazione alle acque reflue domestiche sono stabiliti dalla normativa nazionale e regionale come meglio specificato ai commi seguenti.
2. In basa alla normativa nazionale (D.lgs. n. 152/2006 - art. 101, comma 7), sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue:
 a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 e) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore;

 In riferimento alla suddetta lettera c), la materia prima lavorata si intende proveniente in maniera prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, se dall'attività suddetta si ricava più del 50% della materia prima lavorata annualmente.
3. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche in base alla normativa nazionale (D.lgs. n. 152/2006 - art. 101, comma 7bis), le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'Ufficio d'Ambito e il Gestore del SII non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo

idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal Gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

4. In base alla normativa regionale (R.R. n. 6/2019 - art. 4, comma 1, lettera a e comma 2) sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 a) provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali, di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense;
 b) emunte a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo "pompa di calore" installate presso insediamenti in cui si svolgono attività commerciali, di produzione di beni e prestazioni di servizi;
 c) costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali, di produzione di beni e prestazioni di servizi;
 d) costituite da condense di caldaie ad uso tecnologico (ivi comprese quelle asservite ai generatori di vapore), con una potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW;
 e) costituite da condense degli impianti di condizionamento e provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali, di produzione di beni e prestazioni di servizi;
 f) provenienti da impianti di scambio ionico per l'addolcimento delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (reflui di rigenerazione delle colonne);
 g) provenienti da impianti di osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (concentrati);
 h) provenienti da spurghi, dreni e svuotamento di impianti di teleriscaldamento o impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
 i) provenienti da attività alberghiere, attività di ristorazione, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili;
 j) provenienti da laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
 k) provenienti da lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc;
 l) lavanderie a secco (scarichi di raffreddamento del circuito di recupero dei solventi) e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all'utenza residenziale;
 m) provenienti da laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi, con un consumo giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
 n) provenienti da attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, minimarket, supermercati, ipermercati e similari anche con annesso laboratorio di produzione;
 o) provenienti da grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici;
 p) provenienti da Centri commerciali che aggregano al proprio interno più esercizi commerciali, attività e servizi da cui si originano scarichi di acque reflue assimilate ai sensi del presente articolo;
 q) provenienti da servizi di centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
 r) derivanti da piscine pubbliche o private ad uso pubblico (es. centri sportivi, stabilimenti idropinici ed idrotermali, …);
 s) provenienti da piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari, vitivinicolo, brassicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno;
 t) provenienti da conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc;
 u) provenienti da depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello;

v) provenienti da erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi;
w) provenienti da saloni di toelettatura animali;
x) provenienti da allevamenti di animali da compagnia, da canili, gattili e altri centri di ricovero di animali da compagnia;
y) provenienti da laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche e analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 parte quarta, anche qualora interni ad insediamenti produttivi;
z) provenienti da laboratori odontotecnici e studi dentistici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell'attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 parte quarta;
aa) derivanti da operazioni di verifica di tenuta idraulica di manufatti prodotti nello stabilimento;
bb) costituite dalle acque di sbrinamento (in riferimento alle sole condense) di sistemi frigoriferi installati presso insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni (diverse dalle acque di raffreddamento indiretto dei condensatori degli impianti frigoriferi);
cc) costituite dalle acque di condensa di forni installati presso insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni;
dd) derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile (spurghi, controlavaggi, lavaggi) incluse le attività di gestione e manutenzione a carico di vasche, serbatoi e filtri impiegati nelle attività di cui sopra. Sono esclusi da tale disposto gli scarichi derivanti dalle operazioni connesse alla terebrazione e allo sviluppo dei pozzi.

Laddove sia indicato quale requisito per l'assimilazione il "consumo idrico giornaliero" questo va inteso come prelievo, ossia come acqua approvvigionata per quel determinato uso (al netto di prelievi per altri usi) e non come acqua scaricata.

5. In base alla normativa regionale (R.R. n. 6/2019 - art. 4, comma 1, lettera b) sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B (di seguito riportata) e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati.

Parametri	Unità di misura	Valori limite
pH	--	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	°C	30
Colore	--	Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1:40
Odore	--	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	mg/l	350
BOD5	mg/l	250
COD	mg/l	500
Cloruri (come Cl)	mg/l	La concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	mg/l	6
Azoto ammoniacale (come NH_4)	mg/l	40
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
Azoto totale (come N)	mg/l	50
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	60
Tensioattivi totali	mg/l	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati	--	I valori di emissione prescritti nella

Parametri	Unità di misura	Valori limite
dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006		medesima Tabella 3 per scarichi in acque superficiali

6. L'assimilazione di reflui derivanti da operazioni di pulizia e igienizzazione di locali, superfici e macchinari dovrà essere valutata caso per caso.
7. L'Ufficio d'Ambito si riserva motivatamente di estendere l'assimilazione ad ulteriori particolari tipologie di acque reflue o di stabilire, sulla base di idonee valutazioni (caratteristiche tecniche, similarità a tipologie già in elenco), l'assimilabilità di singoli casi specifici.
8. Le procedure per l'assimilazione alle acque reflue domestiche non sono ammesse nel caso di acque di raffreddamento diretto e/o indiretto, di scarichi che contengano sostanze pericolose e degli effluenti di allevamento come definiti all'art. 74 del D.lgs. n. 152/2006.
9. Ai fini dell'attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l'assimilazione, il titolare dello scarico è tenuto a presentare:
 a) una comunicazione di assimilazione "per provenienza/tipologia" qualora l'assimilazione sia ammissibile in base:
 - al D.lgs. n. 152/2006, art. 101, comma 7 e comma 7bis
 - al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera a)
 - al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 2
 b) una richiesta di assimilazione "per qualità" qualora l'assimilazione sia ammissibile in base al R.R. n. 6/2019, art. 4, comma 1, lettera b);
 c) una richiesta di assimilazione "generica" qualora l'eventuale assimilazione sia demandata alla disamina del caso specifico da parte degli uffici.
10. La suddetta comunicazione e/o le suddette richieste dovranno essere presentate all'Ufficio d'Ambito e a Padania Acque s.p.a. utilizzando la relativa modulistica pubblicata sul sito dello stesso Ufficio d'Ambito.
11. La comunicazione di assimilazione deve attestare la presenza dei requisiti e/o la conformità alle caratteristiche che implicano l'assimilazione, quali ad esempio, ove previsto, la provenienza del refluo, il volume massimo scaricato o utilizzato. In caso di comunicazione, l'assimilazione si ritiene confermata qualora l'Ufficio d'Ambito non riscontri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore, stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine, rilasciando un apposito decreto.
12. La richiesta di assimilazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a descrivere lo scarico e un'analisi dello stesso per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B. In caso di richiesta di assimilazione l'Ufficio d'Ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza rilasciando un apposito decreto. Qualora l'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore, stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le stesse sono riportate nel suddetto decreto.
13. Per quanto riguarda gli scarichi di nuova attivazione, l'evidenza della presentazione della comunicazione approvata dall'Ufficio d'Ambito con tacito assenso e/o il Decreto emesso in presenza di eventuali specifiche prescrizioni e/o il Decreto di assimilazione emesso dallo stesso Ufficio d'Ambito, nel caso di richiesta, costituiscono condizione necessaria per la presentazione della domanda di allacciamento.
14. Per quanto riguarda gli scarichi già esistenti riconducibili alle tipologie per le quali è richiesta la semplice comunicazione di assimilazione, nelle more di un progressivo allineamento del sistema alle vigenti disposizioni, qualora il Gestore riscontrasse situazioni critiche tali da impattare, per quantità o qualità, in maniera significativa sull'impianto fognario e di depurazione, segnalerà la circostanza all'Ufficio d'Ambito che provvederà ad informare il Titolare dello scarico circa la necessità di presentare senza ritardo la comunicazione di assimilazione, cui l'Ufficio d'Ambito darà seguito con l'assunzione di un apposito decreto contenente le specifiche condizioni di ammissibilità che ne consentano il permanere in fognatura. In caso

di inerzia da parte del Titolare dello scarico, l'Ufficio d'Ambito, a tutela del servizio idrico, agirà ai sensi dell'art. 143, co. 2 del D.lgs. n. 152/2006.

15. Condizioni di ammissibilità dello scarico possono essere, ad esempio, l'obbligatorietà di installazione di idonei pretrattamenti del refluo finalizzati a garantire la funzionalità dell'impianto di depurazione, l'installazione di appositi sistemi di misura dei volumi scaricati, il rispetto di specifici valori limite in concentrazione e/o specifici valori limite di portata immessa nel sistema fognario, l'osservanza di particolari modalità di scarico.
16. Lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso in pubblica fognatura nel rispetto delle modalità di allacciamento descritte nella precedente Sezione III, nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall'Ufficio d'Ambito sentito il Gestore del SII.
17. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a comunicare all'Ufficio d'Ambito e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.):
 a) le variazioni della titolarità, chiedendo contestualmente la voltura dell'eventuale atto di assimilazione rilasciato dall'Autorità competente;
 b) le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, al fine della valutazione di permanenza delle condizioni di assimilazione.
18. È compito del Gestore comunicare alla Provincia competente l'avvenuto allaccio alla rete fognaria di scarichi di acque reflue assimilate aventi precedente recapito in acque superficiali o su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai fini della presa d'atto, da parte dell'ente competente, della cessazione dello scarico e dell'effettuazione delle conseguenti verifiche relative alla dismissione e alla rimozione dei manufatti di scarico.

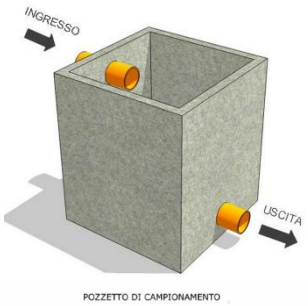
Articolo 47 - Acque reflue industriali

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche/assimilate e dalle acque meteoriche di dilavamento.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi nella rete fognaria solo se preventivamente autorizzati dall'Autorità competente.
3. L'accettabilità di uno scarico di acque reflue industriali nelle reti fognarie pubbliche è subordinata alla verifica da parte del Gestore della sua compatibilità con la capacità idraulica delle reti fognarie e della potenzialità degli impianti di trattamento.
4. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni ed ai valori limite stabiliti nell'atto autorizzativo.
5. In caso di scarico in rete fognaria servita da impianto di depurazione si applicano, di norma, i limiti di legge di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 colonna "scarico in rete fognaria".
6. In caso di scarico in rete fognaria non servita da impianto di depurazione si applicano i limiti di legge di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 colonna "scarico in acque superficiali".
7. L'atto autorizzativo, nel caso di esigenze di tutela della funzionalità del sistema finale di depurazione, può stabilire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla suddetta Tabella 3.
8. L'atto autorizzativo può altresì stabilire valori limite meno restrittivi (limiti in deroga) di quelli previsti dalla suddetta Tabella 3, ferma restando l'inderogabilità di valori limite di emissione per specifici parametri così come dettagliato al successivo art. 64.
9. In presenza di sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 55.
10. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque

prelevate esclusivamente allo scopo.

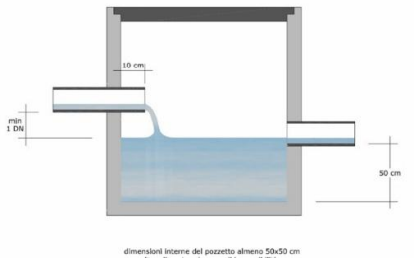
11. Qualora lo scarico finale sia costituito da componenti di diversa tipologia tra loro inscindibili e campionabili in un unico pozzetto di campionamento, lo stesso sarà considerato - nella sua globalità - quale scarico di acque reflue industriali e come tale autorizzato e tariffato.
12. Gli scarichi industriali sono soggetti a verifiche e controlli da parte del Gestore ai fini gestionali e tariffari da parte dell'Ufficio d'Ambito ai fini dell'accertamento del rispetto delle prescrizioni autorizzative e dei limiti di accettabilità.
13. Laddove il Gestore, contestualmente ai controlli effettuati, dovesse rilevare anomalie rispetto alle prescrizioni afferenti agli strumenti di misura prescritti in autorizzazione, non precedentemente segnalate dall'utente industriale, tali da aver compromesso la rappresentatività del dato rilevato, il Gestore - ferme restando le competenze nel merito da parte dell'Ufficio d'Ambito - procederà alla determinazione del volume da assoggettare a tariffazione secondo quando stabilito nelle indicazioni operative rilasciate in via generale dall'Ufficio d'Ambito di tempo in tempo vigenti e/o secondo quanto previsto nell'atto autorizzativo ovvero secondo specifiche indicazioni fornite dall'Ufficio d'Ambito in relazione al caso specifico nonché all'applicazione della penalità prevista dal Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione. La suddetta penalità verrà fatturata dal Gestore nella prima fattura utile.
14. Ai fini delle verifiche degli scarichi soggetti ad autorizzazione e vincolati al rispetto dei limiti imposti, oppure esclusi dall'obbligo di autorizzazione fino al permanere di determinate caratteristiche qualitative, è obbligatoria la realizzazione da parte del privato di uno o più pozzetti di campionamento o verifica, a mezzo dei quali il Gestore potrà effettuare i prelievi del refluo ritenuti necessari. A tal fine, i pozzetti dovranno avere le seguenti caratteristiche: dimensioni di almeno 50 cm x 50 cm secondo gli schemi alternativi (n. 1 e 2) sotto riportati, essere a perfetta tenuta ed essere chiaramente identificati sia in loco che in planimetria. Sarà altresì cura ed onere dell'utente mantenerli in buono stato di pulizia e sempre facilmente accessibili da parte dei soggetti incaricati al controllo.

<u>Schema n. 1 (pozzetto UNICHIM)</u>
dimensione minima in pianta: 50 cm x 50 cm
altezza tubo ingresso dal fondo pozzetto: ≥ 50 cm
sbalzo tubo in ingresso dal filo della parete: ≥ 10 cm
posizione tubo uscita: a fondo del pozzetto ed a filo parete



POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

<u>Schema n. 2</u>
si nota come, diversamente dal pozzetto UNICHIM, viene mantenuto un accumulo sul fondo, ma, come per l'UNICHIM, si richiede una conformazione tale da consentire il prelievo del refluo per caduta dalla tubazione di arrivo, senza interessare l'accumulo



15. Per verifiche di natura fiscale (rispetto dei limiti allo scarico) o tariffaria, il campione di refluo da analizzare, indipendentemente dalla modalità, istantanea o media o comunque come indicato in autorizzazione, è prelevato in condizioni di scarico attivo e dal flusso in arrivo al pozzetto (nel caso di pozzetti con ingresso e uscita alla medesima quota, mediante sonda aspiratrice inserita nella tubazione di arrivo), evitando di raccogliere l'eventuale materiale accumulato sul fondo o presente sulla superficie del refluo stagnante nell'accumulo.

16. Può essere richiesta l'installazione, e conseguente manutenzione - a spese del titolare - di appositi dispositivi di controllo quali-quantitativo delle acque scaricate e di misura e registrazione delle portate. In particolare, il Gestore può richiedere l'installazione di autocampionatori automatici refrigerati, eventualmente auto svuotanti, nel caso in cui non sia possibile ottenere un'aliquota rappresentativa dello scarico, tramite prelievo istantaneo o medio prelevato nell'arco delle tre ore, in ragione della sua variabilità qualitativa nell'arco della giornata (ad esempio in assenza di accumulo e/o omogeneizzazione), richiedendone l'azionamento con idonea frequenza.
17. In ogni caso, il controllo sulle attività economiche è svolto tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche…" e basato sul "principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato".
18. Gli scarichi con caratteristiche diverse da quelle delle acque metaboliche o domestiche, provenienti da insediamenti presso i quali, pur non avendo luogo la produzione di beni, siano condotte attività economiche o di prestazione di servizi, sono considerati industriali, ferma restando la disciplina in materia di assimilazione.
19. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali è soggetto a specifica tariffa per i servizi di fognatura e depurazione, da applicarsi secondo le disposizioni di tempo in tempo vigenti.
20. Su richiesta esplicita del titolare dello scarico, il Gestore è tenuto a fornire - esclusivamente per utilizzo interno - i risultati delle analisi relative ai campioni prelevati nell'ambito della sua attività di controllo.
21. Qualora intervengano modifiche strutturali dell'attività o dell'impianto, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico la cui compatibilità con le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzabilità non sia già assentita nell'atto autorizzativo in vigore, il titolare dell'autorizzazione dovrà preventivamente darne comunicazione all'autorità competente che valuterà la necessità di rilasciare una nuova autorizzazione.
22. Qualora tale circostanza sia verificata d'ufficio, il titolare dello scarico verrà informato della necessità di attivare la procedura di cui al comma precedente.
23. L'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione e al controllo può, assegnando idonei tempi di adeguamento, modificare motivatamente le condizioni accettabilità contenute nell'atto autorizzativo.
24. I titolari di uno scarico autorizzato in pubblica fognatura, in conformità a quanto previsto dai relativi decreti autorizzativi, sono tenuti a presentare annualmente la denuncia della quantità e della qualità delle acque reflue immesse in fognatura mediante la compilazione del modulo a tal fine predisposto dal Gestore.
25. La suddetta modulistica - inviata dal Gestore ad ogni soggetto interessato all'inizio di ogni anno - dovrà essere compilata, riportando i dati quantitativi e qualitativi relativi agli scarichi in fognatura effettuati nell'anno precedente, e conseguentemente restituita allo stesso Gestore e all'Ufficio d'Ambito entro il termine del 28 febbraio.
26. I dati qualitativi e quantitativi dichiarati in denuncia dal Titolare dello scarico sono utilizzati per il calcolo del canone di fognatura e depurazione previa verifica da parte del Gestore.
27. In mancanza di presentazione della denuncia nei termini indicati dal Gestore da parte del privato interessato, verrà applicata la penalità prevista nel Prezzario allegato alla Convenzione di Gestione. La suddetta penalità verrà fatturata dal Gestore nel mese di luglio di ogni anno di riferimento.

Articolo 48 - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette ad autorizzazione

1. La vigente normativa regionale definisce acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie

scolante servita dalla rete di raccolta acque meteoriche, ove si intende per evento meteorico una o più precipitazioni, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.

2. Le acque di prima pioggia e quelle provenienti da operazioni di lavaggio delle aree esterne derivanti dalle superfici scolanti potenzialmente inquinate, pertinenza di installazioni in cui si svolgono le attività individuate all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006, sono ammesse nella condotta adibita al trasporto delle acque nere o miste, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni e dei valori limite contenuti nell'atto autorizzativo.
3. In particolare, la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del suddetto regolamento qualora tali acque provengano:
 a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
 1. industria petrolifera;
 2. industrie chimiche;
 3. trattamento e rivestimento dei metalli (di norma sono escluse le operazioni di verniciatura);
 4. concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 5. produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 6. produzione di pneumatici;
 7. aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 8. produzione di calcestruzzo;
 9. aree intermodali (aree appositamente destinate all'interscambio di merci e di materiali mediante l'uso specializzato di differenti mezzi di trasporto);
 10. autofficine;
 11. carrozzerie;
 b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
 c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli (sono esclusi gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e i distributori pubblici di soli carburanti gassosi per i quali si rimanda al successivo art. 58);
 d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/2006 (non è da considerarsi il semplice trasporto o transito di tali sostanze qualora effettuato con modalità che impediscano il contatto delle sostanze medesime con la superficie scolante interessata).
4. Gli scarichi di acque di prima pioggia e di acque provenienti da operazioni di lavaggio delle aree esterne di cui al precedente comma sono ammessi nella rete fognaria qualora solo se preventivamente autorizzati dall'Autorità competente.
5. L'accettabilità dei suddetti scarichi nelle reti fognarie pubbliche è subordinata alla verifica da parte del Gestore della lora compatibilità con la capacità idraulica degli impianti fognari e della potenzialità degli impianti di trattamento.
6. Alle disposizioni del R.R. n. 4/2006 sono assoggettate anche le acque di seconda pioggia, qualora provengano dalle superfici scolanti di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo e l'Autorità competente accerti l'inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal

percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici stesse (DGR 21 giugno 2006, n. 8/2772).

7. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne è soggetto al regime autorizzativo, alla disciplina e alle modalità di tariffazione degli scarichi di acque reflue industriali.
8. In caso di scarico in rete fognaria servita da impianto di depurazione si applicano, di norma, i limiti di legge di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 colonna "scarico in rete fognaria".
9. In caso di scarico in rete fognaria non servita da impianto di depurazione si applicano i limiti di legge di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/06 colonna "scarico in acque superficiali".
10. L'atto autorizzativo può altresì stabilire valori limite diversi da quelli previsti dalla suddetta Tabella 3, secondo quanto previsto al successivo art. 64.
11. In presenza di sostanze pericolose, di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 55.
12. Sono soggette ad autorizzazione anche le acque di pioggia provenienti da "superfici scolanti a ridotto impatto ambientale" di cui all'art. 13 del R.R. n. 4/2006, il cui recapito è ammesso anche in rete bianca.
13. I valori di portata degli scarichi autorizzati sono in sede di rilascio dell'atto, dedotti dai valori di superficie scolante dichiarati nel modulo di istanza di autorizzazione allo scarico.
14. Previa verifica dell'adeguatezza della rete fognaria, l'Autorizzazione può stabilire in sede di rilascio o modificare in corso di validità dell'atto, a seguito di variazioni della situazione complessiva degli scarichi e delle reti, le modalità di scarico, con particolare riferimento ai valori di portata massima ammissibili ed alla modulazione nel tempo dello stesso.
15. Qualora intervengano modifiche strutturali dell'attività o dell'impianto, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi una variazione areale o di utilizzo delle superfici scolanti, il titolare dell'autorizzazione dovrà preventivamente darne comunicazione all'autorità competente che valuterà la necessità di rilasciare una nuova autorizzazione.
16. Qualora tale circostanza sia verificata d'ufficio, il titolare dello scarico verrà informato della necessità di attivare la procedura di cui al comma precedente.
17. L'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione e al controllo può, assegnando idonei tempi di adeguamento, modificare motivatamente le condizioni accettabilità contenute nell'atto autorizzativo.
18. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di invarianza idraulica ed idrologica di cui al Regolamento Regionale n. 7/2017 e successivi aggiornamenti.

Articolo 49 - Acque meteoriche non soggette ad autorizzazione

1. Le acque meteoriche provenienti dalle coperture e/o raccolte sui piazzali di pertinenza di attività, non riconducibili a quelle di cui all'articolo precedente, non sono soggette a preventiva autorizzazione allo scarico.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo della riduzione delle portate meteoriche drenate dai sistemi di raccolta, è da privilegiarsi la raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
3. Qualora non sia attuabile quanto previsto dal precedente comma 2, le acque meteoriche di cui al presente articolo possono essere immesse in corpi d'acqua superficiali e, in via subordinata, in fognatura bianca o mista.
4. Il recapito nella fognatura nera di tali acque costituisce un'eccezione da valutarsi caso per caso.
5. In Gestore si riserva la facoltà di limitare il valore di portata immesso in fognatura in funziona della capacità idraulica del sistema fognario.
6. In ogni caso, devono essere attuati tutti i possibili apprestamenti e accorgimenti operativi per evitare

pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento (queste ultime non dovranno infatti contenere sostanze in qualche modo correlabili all'attività svolta o conseguenti ad una non corretta gestione delle superfici impermeabili dell'insediamento) o problemi idraulici alla rete.

7. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di invarianza idraulica ed idrologica di cui al Regolamento Regionale n. 7/2017 e successivi aggiornamenti.

Articolo 50 - Acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo "pompa di calore"

1. Le acque reflue prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di "pompa di calore" (per brevità "acque derivanti da pompe di calore") sono classificate "acque reflue domestiche" se provenienti da insediamenti di tipo residenziale (art. 45, comma 2), "acque reflue assimilate alle domestiche", se provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi (art. 46, comma 4). Tale classificazione rileva anche ai fini della tariffazione.
2. È vietato lo scarico in rete fognaria nera o mista delle acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di pompa di calore.
3. Per tali acque i recapiti ammessi sono: la falda di provenienza (fatte salve le condizioni e le cautele previste dalla D.G.R. n. 6203 del 8/2/2017), il suolo o i primi strati del sottosuolo (mediante l'adozione degli idonei sistemi di infiltrazione) o il corpo idrico superficiale. Per tali recapiti è necessario acquisire uno specifico atto autorizzativo dalla Provincia di Cremona.
4. In caso di documentata impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura (o qualora, per problematiche di natura tecnica e/o di conformazione del territorio, il raggiungimento di un recapito diverso dalla risulti difficilmente realizzabile o eccessivamente oneroso), l'Ufficio d'Ambito, a fronte di specifica richiesta e sentito il Gestore della rete, può derogare al divieto di scarico nella fognatura mista o ammettere lo scarico in fognatura bianca (purché detto scarico non interferisca con eventuali infrastrutture finalizzate alla laminazione delle portate meteoriche), definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
5. Nel caso di scarichi di pompe di calore provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi (classificati quali scarichi di "acque reflue assimilate alle domestiche"), congiuntamente alla richiesta di ammissibilità in rete fognaria (mista o bianca), deve essere presentata all'Ufficio d'Ambito anche la Comunicazione di assimilazione di cui al precedente art. 46.
6. Il divieto di scarico in rete fognaria nera o mista di cui al comma 2 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'Ufficio d'Ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore, l'adeguamento alle previsioni di cui al comma 2 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.
7. Gli scarichi di cui al presente articolo, qualora ammessi in pubblica fognatura, devono osservare la normativa applicabile in materia di scarichi e le ulteriori condizioni eventualmente previste dall'Ufficio d'Ambito; tali condizioni possono essere costituite ad esempio dall'adozione di idonei sistemi di riutilizzo che limitino al minimo indispensabile la portata di scarico e dall'installazione di idonei strumenti di misura atti a quantificare il volume scaricato.
8. Per gli scarichi di cui al presente articolo ammessi in fognatura mista, il canone di fognatura viene calcolato applicando la tariffa specifica della tipologia di utenza, mentre al canone di depurazione, anch'esso calcolato applicando la tariffa specifica della tipologia di utenza, si applica una riduzione del 50%.

Articolo 51 - Acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio

1. Le acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento (es. interventi di messa in sicurezza e/o bonifica) sono classificate acque reflue industriali secondo quanto disposto dall'art. 243, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e ne seguono la disciplina e il regime autorizzativo; pertanto, il loro scarico deve essere sempre autorizzato.
2. Le acque di falda emunte per operazioni di drenaggio ai fini del presente Regolamento sono anch'esse da ritenersi acque reflue industriali e ne seguono la disciplina e il regime autorizzativo; pertanto, il loro scarico deve essere sempre autorizzato.
3. È vietato lo scarico in rete fognaria nera o mista delle acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della stessa.
4. Il recapito preferenziale di tali acque è pertanto da individuarsi nel corpo idrico superficiale.
5. In caso di documentata impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura (o qualora, per problematiche di natura tecnica e/o di conformazione del territorio, il raggiungimento di un recapito diverso dalla risulti difficilmente realizzabile o eccessivamente oneroso), l'Ufficio d'Ambito, nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa di competenza e sentito il Gestore della rete, può derogare al divieto di scarico nella fognatura mista o ammettere lo scarico in fognatura bianca (purché detto scarico non interferisca con eventuali infrastrutture finalizzate alla laminazione delle portate meteoriche).
6. L'autorizzazione allo scarico di tali acque conterrà le dovute prescrizioni in materia di raccolta, misura e divieto di diluizione, definendo altresì le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
7. Le acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio sono escluse dall'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dalla regolamentazione regionale. Qualora il recapito sia la pubblica fognatura, l'istanza di autorizzazione va inoltrata direttamente all'Ufficio d'Ambito che acquisisce nel corso dell'istruttoria il parere del Gestore dell'infrastruttura (Gestore SII per le reti miste o generalmente il Comune per le reti bianche).
8. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 64 commi 5 e 6 (possibilità di applicare limiti più restrittivi o limiti in deroga), alle acque di cui al presente articolo si applicano i valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 colonna "scarico in rete fognaria" in caso di scarico in rete fognaria mista servita da impianto di depurazione; i valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/06, colonna "scarico in acque superficiali" in caso di scarico in rete fognaria mista non servita da impianto di depurazione o in caso di scarico in rete fognaria bianca.
9. Il divieto di scarico in rete fognaria nera o mista di cui al comma 3 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'Ufficio d'Ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore, l'adeguamento alle previsioni di cui al comma 3 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.
10. Qualora ammesso in fognatura mista, lo scarico delle acque di cui al presente articolo è soggetto alla tariffazione per i servizi di fognatura e depurazione, così come previsto per le acque reflue industriali.

Articolo 52 - Acque reflue industriali di raffreddamento indiretto

1. Le acque reflue industriali di raffreddamento indiretto (per brevità "acque di raffreddamento indiretto) seguono la disciplina e il regime autorizzativo delle acque reflue industriali e pertanto il loro scarico deve essere sempre autorizzato.
2. È vietato lo scarico in rete fognaria nera o mista delle acque di raffreddamento indiretto, con esclusione

delle acque di spurgo provenienti da torri evaporative di cui al successivo art. 62.

3. Il recapito preferenziale di tali acque è pertanto da individuarsi nel corpo idrico superficiale.
4. In caso di documentata impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura (o qualora, per problematiche di natura tecnica e/o di conformazione del territorio, il raggiungimento di un recapito diverso dalla fognatura risulti difficilmente realizzabile o eccessivamente oneroso), l'Ufficio d'Ambito, nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa di competenza e sentito il Gestore della rete, può derogare al divieto di scarico nella fognatura mista o ammettere lo scarico in fognatura bianca (purché detto scarico non interferisca con eventuali infrastrutture finalizzate alla laminazione delle portate meteoriche).
5. L'autorizzazione allo scarico di tali acque conterrà le dovute prescrizioni in materia di raccolta, misura e divieto di diluizione, definendo altresì le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
6. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 64 commi 5 e 6 (possibilità di applicare limiti più restrittivi o limiti in deroga), alle acque di raffreddamento indiretto si applicano i valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 colonna "scarico in rete fognaria" in caso di scarico in rete fognaria mista servita da impianto di depurazione; i valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006, colonna "scarico in acque superficiali" in caso di scarico in rete fognaria mista non servita da impianto di depurazione o in caso di scarico in rete fognaria bianca.
7. Il divieto di scarico in rete fognaria nera o mista di cui al comma 2 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'Ufficio d'Ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore, l'adeguamento alle previsioni di cui al comma 2 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.
8. Qualora ammesso in fognatura mista, lo scarico di acque di raffreddamento indiretto di cui al presente articolo è soggetto a specifica tariffazione per i servizi di fognatura e depurazione che prevede la valorizzazione a zero della tariffa unitaria di depurazione (Td_{ind}).

Articolo 53 - Acque derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile

1. Le acque derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile, sono classificate quali acque reflue assimilate alle domestiche (art. 46, comma 4).
2. Il recapito delle suddette acque, in considerazione della loro natura peculiare, è di norma da individuarsi in fognatura mista o nera, oltreché in corpo idrico superficiale.
3. In caso di impossibilità tecnica, adeguatamente motivata, allo scarico nei suddetti recapiti (o qualora, per problematiche di natura tecnica e/o di conformazione del territorio, il raggiungimento di un recapito diverso dalla risulti difficilmente realizzabile o eccessivamente oneroso), è ammesso "in deroga" il conferimento in fognatura bianca, qualora la loro immissione non interferisca con eventuali infrastrutture finalizzate alla laminazione delle portate meteoriche.
4. Le acque di cui al presente articolo sono ammesse:
 - in pubblica fognatura nera o mista, previa comunicazione di assimilazione che il Gestore dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito, nel rispetto delle condizioni dallo stesso eventualmente stabilite;
 - in corso d'acqua superficiale, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, nel rispetto delle condizioni dalla stessa eventualmente stabilite;
 - in pubblica fognatura bianca, previa comunicazione di assimilazione che il Gestore dovrà presentare

all'Ufficio d'Ambito, nel rispetto delle condizioni dallo stesso eventualmente stabilite. La suddetta comunicazione dovrà essere corredata del parere idraulico del Soggetto/Ente che gestisce il corso idrico oggetto di recapito della rete bianca.

5. Nelle more dell'adeguamento alle presenti disposizioni degli scarichi già in essere, vige il precedente regime amministrativo che li classificava quali "rilasci" ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 54 – Quadro di sintesi: immissione in pubblica fognatura degli scarichi di cui ai precedenti articoli 50, 51, 52 e 53

1. Relativamente alle tipologie di reflui in esame, si evidenzia il seguente quadro di sintesi:

RECAPITI E LIMITI / REFLUI	RECAPITO IN RETE MISTA	RECAPITO IN RETE NERA	RECAPITO IN RETE BIANCA	QUALITA' DELLO SCARICO: LIMITI IMPOSTI
Acque prelevate a scopo geotermico e utilizzate negli impianti di scambio termico a mezzo di "pompa di calore"	VIETATO salvo deroga	VIETATO	AMMESSO previa istruttoria	Nessuno (acque reflue domestiche o assimilate)
Acque derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile	SI	SI	AMMESSO previa istruttoria	Nessuno (acque reflue domestiche o assimilate)
Acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio	VIETATO salvo deroga	VIETATO	AMMESSO previa istruttoria	Tabella 3, allegato 5, parte terza D.L.gs. n. 152/2006 colonna "scarico in rete fognaria" se in rete mista con depuratore finale colonna "scarico in acque superficiali" se in rete bianca
Acque di raffreddamento indiretto	VIETATO salvo deroga	VIETATO	AMMESSO previa istruttoria	Tabella 3, allegato 5, parte terza D.L.gs. n. 152/2006 colonna "scarico in rete fognaria" se in rete mista con depuratore finale colonna "scarico in acque superficiali" se in rete bianca

Articolo 55 - Scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano, ai sensi degli artt. 108 e ss. del D.lgs. n. 152/2006, agli stabilimenti per i quali siano contemporaneamente verificate le due condizioni concorrenti sottoesposte:
 a) l'attività comporti la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006;
 b) negli scarichi sia accertata la presenza delle suddette sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere, come aggiornate ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006.
2. Al fine della verifica della condizione riportata sotto la lett. a) del comma precedente, è necessario che la presenza di sostanze pericolose sia collegata, direttamente o indirettamente, al ciclo produttivo da cui origina lo scarico. È esclusa in tal senso la rilevanza di situazioni accidentali implicanti la presenza negli

scarichi di sostanze pericolose, ma rilevano le situazioni prevedibili in relazione all'organizzazione dell'attività, seppur occasionali, da cui scaturisca detta presenza ai fini della produzione, trasformazione o utilizzazione.

3. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza, espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante, e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006.
4. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 152/2006 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela di cui all'art. 121 del Decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, in sede di rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio d'Ambito fissa valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101. L'Ufficio d'Ambito, su richiesta del Gestore del SII, può comunque ridurre i valori limite tenendo conto anche delle caratteristiche dell'impianto di trattamento finale e del grado di abbattimento garantito dai processi depurativi presenti presso tale impianto nei confronti delle sostanze suddette.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, il punto di misurazione dello scarico è fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
6. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, l'Ufficio d'Ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo del D.lgs. n. 152/2006, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5 riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Ufficio d'Ambito riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
7. L'Ufficio d'Ambito e/o il Gestore può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri da 1 a 10, 12, e da 15 a 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
8. Non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del D.lgs. n. 152/2006. In sede di autorizzazione l'Ufficio d'Ambito prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.
9. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5, l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. n. 152/2006, l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Ufficio d'Ambito, del Gestore del SII e dell'ARPA per un periodo non inferiore a quattro anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
10. Il richiedente dichiara in sede di istanza di autorizzazione allo scarico la presenza di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006; qualora non dichiarate, e qualora tale dichiarazione sia

avvallata in sede di istruttoria da parte dei competenti Uffici, tali sostanze devono essere presenti nello scarico in concentrazioni inferiore al 10% del limite di legge.

Articolo 56 - Scarichi di acque reflue contenenti inquinanti non previsti dalla normativa

1. Qualora le acque reflue, soggette a limiti di accettabilità, contengano o possano contenere sostanze inquinanti, non contemplate dalla normativa applicabile in materia di scarichi in rete fognaria, il Gestore potrà proporre all'Ufficio d'Ambito, in sede di autorizzazione allo scarico, specifici limiti e prescrizioni per tali sostanze.

Articolo 57 - Scarichi provenienti da strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza e case di riposo

1. Lo scarico di acque reflue derivante dalle strutture di cui al presente articolo si classifica come scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del precedente art. 46, comma 4, lett. a) in quanto provenienti da servizi igienici, cucine e mense. Qualora presso le suddette strutture siano presenti laboratori di analisi chimiche, di analisi biologiche e/o di analisi mediche, il relativo scarico è ricompreso nell'assimilazione ai sensi della lett. x) del medesimo art. 46, comma 4.
2. La presenza di eventuali componenti di scarico non assimilabili secondo la vigente normativa verrà valutata caso per caso dall'Ufficio d'Ambito sentito il Gestore, il quale potrà indicare specifiche condizioni di ammissibilità dello scarico.
3. L'Ufficio d'Ambito o l'Autorità Sanitaria, nei casi in cui sia necessario evitare il diffondersi di batteri patogeni, su indicazione del Gestore può richiedere l'installazione di un adeguato trattamento di disinfezione.
4. Le utenze di acquedotto a servizio di strutture ospedaliere e case di cura e di assistenza rientrano nella tipologia di utenza "Uso pubblico non disalimentabile"; le utenze di acquedotto a servizio delle case di riposo sono invece ricomprese nella specifica tipologia "Altri usi – Case di riposo" (fanno eccezione le utenze esclusivamente ad uso irriguo e le utenze ad uso antincendio per le quali si applica quanto previsto al precedente art. 20).

Articolo 58 - Scarichi provenienti da distributori carburanti e autolavaggi

1. Gli impianti di distribuzione carburanti devono essere dotati di impianto di trattamento delle acque meteoriche o di prima pioggia, costituito almeno da una efficace dissabbiatura ed una successiva disoleatura, in cui sia installato un filtro a coalescenza, per una migliore efficacia di trattenimento delle sostanze oleose.
2. Gli impianti di autolavaggio devono essere dotati di idoneo impianto di trattamento delle acque reflue industriali, costituito da moduli di tipo fisico e/o di tipo chimico-fisico e/o di tipo biologico, e di tutte le possibili combinazioni degli stessi, tali da garantire il rispetto dei limiti di legge.
3. Non sono soggette ad autorizzazione per lo scarico in fognatura le acque di pioggia provenienti da distributori pubblici di soli carburanti gassosi e da impianti di rifornimento carburanti liquidi ad uso privato.
4. L'installazione di impianti di rifornimento carburanti liquidi ad uso privato su piazzali collegati a pubblica fognatura (mista o bianca) dovrà essere comunicata al Gestore, il quale - sulla base di proprie valutazioni - potrà richiedere che l'area sottostante il serbatoio sia impermeabilizzata e dotata di pendenza tale da far convergere le acque di dilavamento verso un idoneo apparato disoleatore, a valle del quale sia posizionato un pozzetto di ispezione dedicato.
5. Con riferimento espresso agli impianti esistenti, il Gestore potrà valutare in che termini richiedere l'adeguamento ad una o più delle precedenti indicazioni.

Articolo 59 – Scarichi di acque meteoriche derivanti da superfici scolanti da adibirsi a "depositeria"

1. Per "depositeria" (o deposito giudiziario) si intende l'area destinata alla custodia dei veicoli – integri e/o incidentati – oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'articolo 214 bis del D.lgs. n. 285/1992.
2. L'area adibita a "depositeria" deve essere pavimentata, chiaramente identificata e distinta dalle aree destinate all'esercizio di altre attività; deve inoltre essere prevista una specifica area riservata alla custodia dei veicoli che dovessero risultare incidentati.
3. Per quanto attiene la disciplina degli scarichi di cui al presente articolo, ancorché le "depositerie" non siano espressamente richiamate nel Regolamento Regionale n. 4/2006, le stesse sono equiparate alle "autofficine" (art. 3, comma 1, lettera a, punto 10) data la stretta analogia tra le due attività.
4. Nei casi di depositerie con superfici scolanti superiori a 2.000 mq vige pertanto l'obbligo di trattamento delle acque di prima pioggia, indipendentemente dalla tipologia di veicoli in custodia (integri e/o incidentati), e recapito delle stesse preferibilmente in fognatura nera o mista.
5. L'obbligo di trattare la prima pioggia vale altresì nel caso di superfici inferiori a 2.000 mq ma con deposito all'aperto di veicoli incidentati, in quanto i danneggiamenti subiti potrebbero essere causa di perdite di liquidi diversi presenti nei veicoli stessi. In tal caso l'obbligo di trattamento può essere circoscritto alla sola area adibita alla custodia dei veicoli incidentati qualora idraulicamente separata dall'area destinata ai veicoli integri.
6. Per i casi in cui vige l'obbligo di trattamento delle acque di prima pioggia, il titolare dell'attività deve richiedere l'autorizzazione allo scarico.
7. Nei casi di depositerie con superfici scolanti inferiori a 2.000 mq destinate esclusivamente alla custodia di veicoli integri non sussiste l'obbligo di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia e non risulta necessario acquisire una specifica autorizzazione per il loro recapito nella pubblica fognatura (in tal caso il recapito è da prevedersi in fognatura bianca o mista).
8. Qualora l'area riservata alla custodia dei veicoli incidentati dovesse essere al chiuso, tale area dovrà essere dotata di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti (griglia e/o pozzetto cieco) non collegato alla rete di scarico. I reflui eventualmente raccolti dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata secondo la vigente normativa in materia di rifiuti.

Articolo 60 - Scarichi provenienti da attività di ristorazione, da laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari e da attività di vendita al dettaglio di generi alimentari con annesso laboratorio di produzione

1. Lo scarico proveniente da attività di ristorazione, laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari, attività di vendita al dettaglio di generi alimentari con annesso laboratorio di produzione, dovrà essere sempre dotato di degrassatore. Tale disposizione si applica anche agli scarichi derivanti dalle suddette attività qualora situate all'interno di centri commerciali dotati di rete di raccolta interna con recapito finale in pubblica fognatura.
2. Il suddetto degrassatore - da posizionare a monte dell'immissione in fognatura, al fine di evitare problemi di ostruzione alla fognatura pubblica - dovrà essere assoggettato a controlli periodici e a regolare pulizia, con la conseguente gestione dei rifiuti risultanti nel rispetto della normativa vigente.
3. Eventuali danni che dovessero verificarsi alle reti e agli impianti pubblici, a causa della mancata installazione o della inadeguata gestione dei presidi di cui sopra, rimarranno a carico dei relativi responsabili.

Articolo 61 - Scarichi derivanti da piscine

1. Le acque di scarico derivanti dalle piscine sono classificate "acque reflue domestiche" nel caso di piscine

site presso insediamenti di tipo residenziale (art. 45, comma 2), “acque reflue assimilate alle domestiche” nel caso di piscine pubbliche o private ad uso pubblico (art. 46, comma 4).

2. Le acque di scarico derivanti dalle piscine possono essere costituite, a seconda del tipo di impianto, da una o più delle seguenti tipologie:
 - acqua derivante dallo svuotamento della vasca,
 - acqua derivante dal controlavaggio dei filtri,
 - acqua di ricambio/rabbocco periodico.
3. Ai fini del regolare funzionamento della rete fognaria, nera o mista, lo scarico derivante dallo svuotamento della vasca dovrà aver luogo in tempo secco e con una portata non superiore a 1 L/s.

Articolo 62 - Scarichi derivanti da torri evaporative (c.d. torri di raffreddamento)

1. Una torre evaporativa (o di raffreddamento) è uno scambiatore di calore gas-liquido nel quale la fase liquida cede energia alla fase gassosa, riducendo così la propria temperatura.
2. Lo scarico prodotto dalla torre evaporativa è costituito dalle acque di spurgo che vengono classificate acque reflue industriali seguendone pertanto la disciplina e il regime autorizzativo.

Articolo 63 - Scarichi di sostanze radioattive

1. Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive, saranno osservate le disposizioni e le cautele stabilite dal D.lgs. n. 230/1995 e s.m.i.

Articolo 64 - Definizione dei valori limite di accettabilità delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, fermo restando l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria nera o mista sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai valori limite stabiliti dall’Ufficio d’Ambito nell’atto/parere autorizzativo.
2. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) del R.R. n. 4/2006, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all’art. 52 del presente Regolamento che recapitano in rete fognaria nera o mista sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai valori limite stabiliti dall’Ufficio d’Ambito nell’atto/parere autorizzativo. Alle medesime disposizioni sono assoggettate le acque di seconda pioggia nel caso ne sia accertato l’inquinamento in conformità alle procedure previste dalla deliberazione della D.G.R. 21 giugno 2006, n. 2772.
3. I limiti per lo scarico in rete fognaria, di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006 sono obbligatori in assenza di limiti diversi stabiliti dall’Ufficio d’Ambito.
4. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. L’Ufficio d’Ambito, nel caso di esigenze di tutela della funzionalità del sistema finale di depurazione, può stabilire valori limite più restrittivi rispetto ai valori stabiliti dalla vigente normativa.
6. L’Ufficio d’Ambito può altresì stabilire valori limite meno restrittivi rispetto ai valori stabiliti dalla vigente normativa, purché siano rispettate le condizioni sottoelencate:
 - la richiesta di modifica in senso meno restrittivo rispetto ai valori di cui sopra (in seguito “deroga”) non riguardi i parametri per i quali la deroga è vietata dalla vigente normativa;
 - la richiesta di deroga sia motivata;
 - non venga compromessa la funzionalità dei manufatti fognari e sia escluso il rischio di danni all’ambiente;
 - la fognatura confluisca in un impianto di depurazione;

- l'impianto di trattamento finale presenti le seguenti caratteristiche:
 - un processo di depurazione idoneo a trattare lo scarico;
 - una adeguata capacità depurativa residua, fermo restando che la potenzialità dell'impianto, ovvero il carico depurabile, è riservato prioritariamente agli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle acque reflue domestiche e industriali conformi ai limiti di legge già allacciati alla rete fognaria o il cui allacciamento sia già stato previsto, e solo secondariamente agli scarichi di acque reflue in deroga;
- l'effluente dell'impianto di trattamento finale rispetti i limiti di emissione vigenti;
- non sia compromesso l'eventuale riuso o pregiudicata la possibilità di riutilizzo delle acque depurate e dei fanghi prodotti dall'impianto di trattamento.

7. L'Ufficio d'Ambito istruisce la richiesta motivata di deroga acquisendo il parere tecnico del Gestore, che dovrà tener conto quantomeno della natura della rete fognaria, della presenza di scaricatori di piena a valle dello scarico, della tipologia di trattamento del depuratore al quale confluisce lo scarico, dello stato ambientale complessivo dei corpi ricettori, in funzione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico e della tipologia di attività all'origine dello stesso.
8. La durata della deroga o la sua modulazione temporale è stabilita in autorizzazione, nella quale possono altresì essere imposte prescrizioni integrative a tutela della rete fognaria e dell'impianto di depurazione. L'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di ritirare o modificare la deroga concessa al verificarsi di mutamenti alle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, ed in tal caso assegna al titolare dello scarico un periodo di tempo, a proprio parere congruo, entro il quale il suddetto titolare possa adeguarsi alle nuove condizioni.
9. La concessione e la fruizione della deroga influiscono sull'entità del canone di fognatura e depurazione secondo la tariffa stabilita dall'Ufficio d'Ambito.
10. Possono essere indirizzate all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione richieste di scarico in regime di deroga temporanea, qualora si verifichino cause di momentanea impossibilità al rispetto dei limiti allo scarico vigenti, sia accidentali - come nel caso di guasti - sia programmate - come nel caso di adeguamenti o manutenzione straordinaria degli impianti.
11. Costituisce caso speciale di deroga temporanea ex ante la disciplina della messa a punto funzionale degli impianti di trattamento di cui ai commi seguenti.
12. L'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore del servizio, nell'istruire l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterna può stabilire, su istanza dell'Utente, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un periodo di tempo non superiore a mesi tre dall'attivazione dello scarico, eventualmente prorogabile a fronte di motivata richiesta.
13. Con l'autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, comprensiva delle procedure di sicurezza e di emergenza; tale disciplina definisce i valori limiti di emissione da rispettare nel periodo indicato, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite per i quali la deroga è vietata dalla vigente normativa.
14. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di autorizzazione deve contemplare la motivata richiesta di assegnazione di un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento e la relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere la prevista fase di avvio.
15. Per le acque di prima pioggia, la disciplina di cui al comma 2 tiene conto della documentazione tecnica fornita ai fini della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione.
16. Il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare controlli periodici di riempimento, l'adeguata pulizia e la manutenzione ordinaria dei presidi depurativi sopra indicati, con la conseguente gestione dei rifiuti risultanti nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 65 – Sopralluoghi, accertamenti e controlli

1. Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle apparecchiature utilizzate dall'Utente al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l'osservanza delle prescrizioni relative allo scarico.
2. L'Utente riconosce al personale del Gestore e ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, l'ispezione delle condotte per la verifica degli allacciamenti, la riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore e, nel caso di insediamenti produttivi, le operazioni di controllo dello scarico di acque reflue industriali, come meglio specificato al comma 7.
3. Le spese sostenute per sopralluoghi presso le proprietà private, nel caso in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Utente in ordine ad eventuali inconvenienti igienico-sanitari o strutturali che avessero comportato la necessità di effettuare ispezioni e interventi sulle reti private, compresi i costi sostenuti per sostituzioni e/o riparazioni, sono esclusivamente a carico dell'Utente.
4. L'Ufficio d'Ambito, in attuazione del Programma di Controlli, approvato di anno in anno, o a seguito di particolari esigenze, effettua, anche avvalendosi della struttura del Gestore, secondo le modalità previste nella Convenzione di Gestione, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e del permanere delle condizioni per l'assimilazione alle acque reflue domestiche.
5. L'ispezione presso lo stabilimento industriale, il prelievo e le analisi dei campioni, configurano attività amministrative per le quali l'unica garanzia da assicurare è quella prevista dal combinato disposto dall'art. 15 della L. n. 689/81 e dall'art. 223 del disp. att. del Codice di procedura penale.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico. La vigente normativa sanziona penalmente il comportamento del titolare dell'autorizzazione qualora fosse volto a non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo.
7. Il Gestore, ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del D.lgs. n. 152/2006, organizza un servizio di controllo degli insediamenti produttivi, del quale è responsabile, ai fini di assicurare il corretto funzionamento del pubblico sistema di fognatura e depurazione. Il personale del Gestore è quindi legittimato a svolgere tutti i controlli necessari, quando lo ritenga opportuno e senza alcun preavviso, sul refluo immesso in fognatura attraverso i pozzetti direttamente accessibili all'esterno dell'insediamento, e, col consenso del titolare, anche sulle modalità di formazione dello scarico finale all'interno dell'insediamento stesso.
8. Il controllo di cui al comma 7, il quale non ha carattere sostitutivo dei controlli attribuiti dalla legge alle autorità competenti, ha natura tecnica e non amministrativa, pertanto ha come obiettivi essenziali:
 - verificare gli scarichi a fini tariffari;
 - evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e all'impianto di depurazione;
 - proporre all'Ufficio d'Ambito per la relativa approvazione le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori di emissione che gli scarichi devono rispettare;
 - segnalare gli scarichi di maggior rischio dal punto di vista della presenza di situazioni di violazione;
 - in generale, garantire la corretta gestione della rete e degli impianti

SEZIONE VI - SISTEMA TARIFFARIO

Articolo 66 - Tariffa e corrispettivi accessori

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizi Idrico Integrato (SII) ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica, del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, nonché dei costi che il Gestore deve sostenere per garantire la qualità del servizio.
2. Il corrispettivo applicato alle utenze domestiche (residente, non residente, condominiale) è determinata prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, effettivamente fruiti, le seguenti componenti:
 - una quota fissa, non correlata al consumo,
 - una quota variabile, proporzionale al consumo e - limitatamente al servizio di acquedotto - modulata per fasce di consumo.

 Per le utenze domestiche residenti è prevista una fascia di consumo annuo agevolata.
3. Il corrispettivo applicato alle utenze diverse da quelle domestiche, diverse da quelle di cui al successivo comma 4, è anch'esso determinato prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, effettivamente fruiti, le seguenti componenti:
 - una quota fissa, non correlata al consumo,
 - una quota variabile, proporzionale al consumo e - limitatamente al servizio di acquedotto - modulata per fasce di consumo.
4. Per le utenze di cui al precedente comma 3 autorizzate allo scarico di acque reflue industriali, di prima pioggia o di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura, il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione è determinato sulla base di specifiche modalità che valorizzano le seguenti componenti:
 - una quota fissa, indipendente dal volume,
 - una quota di capacità, correlata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale,
 - una quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato.
5. Gli aspetti di dettaglio relativi alla tariffazione degli scarichi di cui al precedente comma sono contenuti in un documento annualmente approvato dall'Ufficio d'Ambito recante "Indicazioni operative per il calcolo del canone di fognatura e depurazione degli utenti industriali".
6. Il corrispettivo complessivo relativo al SII è dato dalla somma dei corrispettivi dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e di eventuali componenti "perequative" stabilite dall'Autorità nazionale (ARERA) per finanziare specifiche iniziative.
7. Il Gestore provvederà ad applicare eventuali agevolazioni tariffarie stabilite dall'Autorità competente.
8. La bolletta riporta, laddove dovuti, ulteriori importi accessori quali, a titolo esemplificativo: spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto), imposta di bollo gravante sui contratti, arrotondamenti, interessi moratori determinati da ritardati pagamenti delle fatture, nonché l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
9. Al fine di determinare i volumi delle acque meteoriche scaricate in fognatura mista/nera e soggette a tariffazione, in assenza di idonei sistemi di misura, si procede nel seguente modo:
 a) il volume totale scaricato annualmente viene calcolato d'ufficio moltiplicando la superficie (S), riportata nell'atto autorizzativo, per l'altezza media annua di pioggia (h) registrata dall'ARPA: V tot (mc/anno) = S (mq) x h (mm/anno);
 b) il volume di "acque di prima pioggia" è considerato pari al 30% del volume totale calcolato come sopra: V prima pioggia = 30% Vtot;
 c) il volume di "acque di seconda pioggia" è considerato pari al 70% del volume totale calcolato come sopra: V seconda pioggia = 70% Vtot.

Si intende per:

- S: la superficie impermeabilizzata interessata al dilavamento che afferisce alla fognatura. La superficie impermeabilizzata può comprendere la superficie scolante (es: piazzali, cortili, ecc.) e la superficie coperta (es: tetti);
- h: altezza media annua di pioggia registrata dall'ARPA nell'anno di riferimento;
- acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita su un'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche (art. 2 del R.R. n. 4/2006);
- acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia (art. 2 del R.R. n. 4/2006).

10. Nel caso in cui lo scarico di acque meteoriche sia stato attivo solo per una parte dell'anno, il volume determinato con le modalità di cui al precedente comma dovrà essere rapportato al periodo (mesi) dichiarato dall'interessato sul modulo "Denuncia dei dati necessari alla determinazione dei canoni per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o produzione di beni".
11. In presenza di pozzo privato troverà applicazione il disposto di cui agli artt. 37 e 38 del presente Regolamento.

Articolo 67 - Fatturazione e rettifiche di fatturazione

1. Le modalità e la periodicità di fatturazione sono stabilite dal Gestore, nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative o regolamentari applicabili in materia.
2. Il documento di fatturazione (bolletta) viene inviato presso l'indirizzo, fisico o elettronico, indicato dall'intestatario.
3. La bolletta è di tipo "misto", ovvero comprende una parte di consumi rilevati e una parte di consumi stimati, calcolati fino alla data di emissione della fattura stessa e riporta sia gli addebiti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sia eventuali ulteriori oneri accessori, laddove dovuti.
4. Laddove il Gestore non sia messo nelle condizioni di poter effettuare la lettura del misuratore e in mancanza di autolettura effettuata a cura dell'utente, lo stesso Gestore emetterà una fattura riportante consumi solo stimati.
5. La bolletta così emessa dal Gestore andrà pagata dall'utente ancorché i consumi stimati non corrispondano, per eccesso o per difetto, a quelli riscontrati dallo stesso utente, salvo non venga dimostrato un palese errore nella procedura di stima effettuata dal Gestore.
6. In presenza di eventuali reclami scritti/richieste scritte di rettifica di fatturazione che dovessero pervenire da parte dell'utente, avente ad oggetto la fattura ed i suoi contenuti (a titolo esemplificativo: errata applicazione delle componenti tariffarie, addebiti relativi a servizi non erogati, determinazioni di stime palesemente errate od erronea rilevazione del dato da parte del Gestore), il Gestore, laddove necessario, procederà all'eventuale ricalcolo ed emissione di nuova fattura. In tal caso verrà rimborsato all'utente il maggior importo eventualmente fatturato in modo errato.
7. L'utente può inoltrare il reclamo utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore e reperibile anche sul sito dello stesso. Qualora l'utente provveda all'inoltro del reclamo senza utilizzare l'apposito modulo, lo stesso dovrà necessariamente contenere l'indicazione del servizio cui si riferisce il reclamo e le motivazioni dello stesso, nonché gli elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'utente che sporge reclamo e l'invio a quest'ultimo della risposta motivata scritta da parte del Gestore.
8. La pendenza di reclami/contestazioni della fattura non dà diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti di cui al documento di bollettazione contestato.
9. L'utente è tenuto al pagamento dell'intero importo indicato in bolletta, senza possibilità alcuna di operare

decurtazioni dello stesso, adducendo qualsivoglia motivazione; è, altresì, vietato applicare di propria iniziativa dilazioni di pagamento non autorizzate e definite dal Gestore.

10. In caso di morosità dell'utente, troverà applicazione la procedura di costituzione in mora meglio definita nella Carta dei Servizi, compresa l'applicazione degli interessi di mora o di dilazione e la conseguente attuazione della procedura di limitazione, sospensione e/o disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso, laddove normativamente possibile.